

## DIRITTI E DOVERI DEI VESCOVI LATINI VERSO I FEDELI DELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

Rev. P. Dott. JACOB MANDIYIL

*Arcidiocesi di Colonia (Germania)*

---

### *Sommario*

§1. Introduzione. §2. L'informare la Sede Apostolica sullo stato dei cattolici orientali. §3. La conoscenza dei riti e delle tradizioni orientali. §4. La costituzione di sacerdoti/cappellani. §5. La costituzione di parroci. §6. La costituzione di Vicari episcopali. §7. L'ammissione dei cattolici orientali al noviziato. §8. La formazione dei cattolici orientali nei seminari latini. §9. La conoscenza orientale nella formazione dei seminaristi latini. §10. Il non indurre i cattolici orientali a passare ad un'altra Chiesa. §11. L'indulto apostolico per ordinare i propri sudditi di rito orientale. §12. Circa l'accoglienza degli ortodossi nella Chiesa cattolica. §13. Circa il passaggio dei fedeli ad un'altra Chiesa. §14. La concessione della licenza nel caso delle concelebrazioni. §15. Circa la dispensa dalla forma canonica nei matrimoni. §16. La celebrazione del matrimonio di due orientali propri sudditi? §17. La delega ai diaconi per i matrimoni tra un latino e un orientale? §18. Il grave obbligo dei Vescovi previsto nel can. 193§1 del CCEO. §19. Verso una conclusione.

---

### §1. Introduzione\*

Il presente studio si tenta di individuare i diritti e doveri dei Vescovi latini verso i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali *extra territorium*. Oggi, il numero delle persone provenienti da culture orientali è in aumento in gran parte d'Europa come in altri paesi occidentali. Non pochi di loro

---

\* Elenco delle abbreviazioni usate: AAS = *Acta Apostolicæ Sedis*. ASS = *Acta Sanctæ Sedis*. CA = PIO XII, motu proprio «*Crebræ allatæ*» (22 febbraio 1949). CCEO = *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (18 ottobre 1990); CD = Concilio Vaticano II, Decreto «*Christus Dominus*»; CIC = *Codex Iuris Canonici* (25 gennaio 1983); CICO = Schema del *Codex Iuris Canonici Orientalis* (in *Nuntia* 24-25 del 1987). CLSA = *Canon Law Society of America*. CS = PIO XII, motu proprio «*Cleri Sanctitatis*» (2 giugno 1957). EMCC = PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione «*Erga Migrantes Caritas Christi*» (14 maggio 2004). EV = *Enchiridion Vaticanum*. LG = Concilio Vaticano II, Costituzione «*Lumen gentium*». OE = Concilio Vaticano II, decreto «*Orientalium Ecclesiarum*». OL = GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica «*Oriente Lumen*» (2 maggio 1995). OT = Concilio Vaticano II, Decreto «*Optatam totius*»; PB = GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. «*Pastor Bonus*» (1988). PCCICOR = *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo*. PINTO P.V., *Commento...*, = PINTO P. V. (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, «*Studium Romanæ Rotæ – Corpus Iuris Canonici*» II, Città del Vaticano 2001. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., = SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini*, Roma 2007.

appartengono a una o ad un'altra Chiesa cattolica Orientale. La domanda è dunque come andare incontro alle necessità di questi fedeli che hanno una diversa e ricca tradizione spirituale e un altro ordinamento canonico. Nella maggioranza dei casi il Vescovo latino del luogo ha giurisdizione sui fedeli orientali cattolici che, pur essendo sprovvisti della propria Gerarchia, si trovano nel territorio di questo Vescovo<sup>1</sup>. I Vescovi del luogo sono responsabili *in primis* per tali fedeli *extra territorium* e ad essi è raccomandato in modo particolare dal Papa stesso la fedele applicazione dei principi enunciati dalla Sede Apostolica sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese Orientali cattoliche<sup>2</sup>.

È ovvio che questo Vescovo, come responsabile *in primis* per la cura pastorale di tali fedeli, deve essere consapevole dei propri diritti e doveri. Tali fedeli sono sudditi di questo Vescovo e parte integrante della diocesi latina, sebbene debbano rimanere nella loro Chiesa Orientale d'origine come è loro diritto e dovere, secondo quanto raccomandato sia dal Concilio Vaticano II, sia dal supremo Legislatore nei Codici vigenti. Questa ricchezza spirituale delle Chiese cattoliche Orientali deve essere «sostenuta e incoraggiata non solo dai pastori orientali ma anche da quelli latini dei territori di immigrazione, perché mirabilmente esprime la ricchezza variopinta della Chiesa di Cristo»<sup>3</sup>.

È da osservare che i Vescovi latini, come Ordinari del luogo, adempiono a questi doveri che possono essere definiti *individuali*, insieme con quelli *collegiali* pertinenti alla Conferenza Episcopale. In quest'articolo vedremo i diritti e doveri dei singoli Vescovi latini verso i fedeli orientali cattolici che risiedono nelle loro diocesi e sono affidati alla loro per la cura pastorale.

Solo se un Vescovo latino possiede le informazioni relative ai fedeli cattolici delle Chiese Orientali nella sua diocesi, può adempire ai suoi doveri verso tali fedeli. Perciò il primo dovere e diritto del Vescovo latino verso i fedeli orientali cattolici deve essere quello di reperire le informazioni su tali fedeli residenti nella sua diocesi. Dai registri dello Stato non è possibile avere una lista dei fedeli cattolici orientali, poiché in essi vengono registrati i fedeli cattolici solo come «cattolici», senza una distinzione tra fedeli cattolici della Chiesa latina o delle Chiese Orientali. Perciò è consigliabile che ogni diocesi abbia una tale lista. Non si tratterebbe di un lavoro molto difficile.

---

<sup>1</sup> Cfr. Can. 916 § 5 del CCEO. Nel caso della doppia giurisdizione tuttavia, il proprio Gerarca sarebbe colui che viene designato dalla Sede Apostolica o dal Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica.

<sup>2</sup> Cfr. OL 26.

<sup>3</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, 6.1.1996, Città del Vaticano 1996, n. 10.

Credo che i parroci dovrebbero raccogliere queste informazioni nelle singole parrocchie su richiesta del Vescovo, rispettando sempre la libertà dei fedeli e dovrebbero trasmetterle alla diocesi. Oppure il Vescovo diocesano potrebbe, attraverso una lettera domenicale, invitare tutti cattolici delle Chiese Orientali a registrarsi nell'ufficio della parrocchia dove si trovano, comunicando altresì altre informazioni relative alla loro propria Chiesa.

## §2. L'informare la Sede Apostolica sullo stato dei cattolici orientali

Come abbiamo appena visto, i Vescovi latini devono informarsi circa i fedeli orientali che vivono nel loro territorio e che sono affidati alle loro cure. I Vescovi latini devono fornire queste informazioni alla Sede Apostolica, soprattutto nella relazione quinquennale in occasione della visita *ad limina*, descrivendo la situazione di questi fedeli nelle loro diocesi. Il CIC non prevede questo stesso dovere per i Vescovi verso i fedeli di un'altra Chiesa che vivono nelle loro diocesi. Il CCEO invece lo prevede: «Il Vescovo eparchiale di qualunque Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, in occasione della relazione quinquennale, informi la Sede Apostolica sullo stato e le necessità dei fedeli cristiani che, anche se iscritti a un'altra Chiesa *sui iuris*, sono affidati alle sue cure»<sup>4</sup>.

Qui nel can. 207 del CCEO, viene nominata la *Chiesa latina* esplicitamente e come conseguenza questo canone obbliga anche i Vescovi latini. Questo canone è ispirato al motu proprio «*Cleri Sanctitati*», can. 406, che imponeva ai Vescovi di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, di informare la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale circa i fedeli orientali nelle loro diocesi:

«*Episcopi, latini quoque ritus, Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali doceant, occasione relationis quinquennalis, de statu et necessitatibus coetuum fidelium diversi orientalis ritus in suo territorio commorantium et Hierarcha sui ritus carentium*»<sup>5</sup>.

Allora, in base al can. 207 del CCEO, che obbliga direttamente anche i Vescovi latini, possiamo dire che la relazione quinquennale deve contenere anche informazioni circa le condizioni dei fedeli cattolici orientali che, sebbene non iscritti alla loro Chiesa, sono comunque affidati alla loro cura, avendo il domicilio o il quasi-domicilio nel loro territorio. Ecco perché la Congregazione per i Vescovi ha fatto da alcuni anni una domanda al riguardo nel formulario per la relazione quinquennale, che chiede di indicare «eventuali strutture o incarichi specifici per la cura pastorale dei cattolici di

---

<sup>4</sup> Can. 207 del CCEO.

<sup>5</sup> Can. 406 del CS.

altri riti sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano»<sup>6</sup>.

Di solito i Vescovi latini devono mandare la *Relazione quinquennale* alla Congregazione per i Vescovi<sup>7</sup> e i Vescovi orientali devono mandarla alla Congregazione per le Chiese Orientali<sup>8</sup>. Di fatto, «i Vescovi latini potranno continuare ad inviare le loro relazioni quinquennali al dicastero competente, cioè, secondo i casi, le congregazioni dei Vescovi, per l'Evangelizzazione dei popoli, o anche l'Oriente, oppure alla seconda sezione della Segreteria di Stato, ma debbono riferire in modo ampio ed esplicito sullo stato dei fedeli orientali affidati alla loro cura pastorale»<sup>9</sup>. Quindi la Congregazione per i Vescovi deve inviare alla Congregazione per le Chiese Orientali le informazioni rilevanti contenute nelle relazioni quinquennali dei Vescovi latini circa i fedeli orientali cattolici.

Quale è la finalità di queste informazioni che i Vescovi latini devono fornire alla Sede Apostolica? La Sede Apostolica, in questo caso la *Congregazione per le Chiese Orientali*, deve avere queste informazioni per ulteriori provvedimenti per la cura pastorale dei fedeli orientali *extra territorium*.

Queste informazioni sono molto importanti perché, esaminandole, la *Congregazione per le Chiese Orientali* può provvedere alla cura pastorale dei fedeli orientali mediante un Visitatore o con una propria Gerarchia. Ci si può domandare nella eventualità che questi fedeli abbiano o meno un proprio sacerdote o una parrocchia propria per la loro cura pastorale, se il Vescovo latino non sia obbligato ad informare la Sede Apostolica sullo stato di questi fedeli. Talvolta alcuni Vescovi, purtroppo, ritengono di non avere alcuna ulteriore responsabilità nei confronti di tali fedeli orientali quando essi hanno un proprio sacerdote o un parroco. In una *Relazione quinquennale* proveniente da una diocesi tedesca, il Vescovo responsabile riferiva solo con una frase sullo stato dei fedeli orientali a lui affidati: «Per i fedeli orientali esiste una loro parrocchia propria». Una risposta simile non è certo sufficiente a soddisfare l'intenzione del Legislatore che ha promulgato il can. 207 del CCEO, che abbiamo appena visto.

### §3. La conoscenza dei riti e delle tradizioni orientali

Nel trattare della cura pastorale dei fedeli delle Chiese cattoliche Orientali *extra territorium*, la lettera apostolica *Oriente Lumen* invita gli

---

<sup>6</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Formulario per la relazione quinquennale*, Città del Vaticano 1997. Cfr. ARRIETA J. I., *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, Roma 2003, 296.

<sup>7</sup> Cfr. PB 81; Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per la visita ad limina*, Città del Vaticano 1988, n. 88, EV 11/1099.

<sup>8</sup> Cfr. PB 58 § 1.

<sup>9</sup> BROGI M., *Il nuovo Codice orientale*, in *Antonianum* 66 (1991), 51. La parentesi è nostra.

Ordinari latini allo studio e alla comprensione dei principi enunciati sulla cura pastorale di questi fedeli:

«Un pensiero particolare va poi ai territori della diaspora dove vivono, in ambito a maggioranza latina, molti fedeli delle Chiese Orientali che hanno lasciato le loro terre d'origine [...] Agli Ordinari latini di quei Paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede [...] sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese Orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia»<sup>10</sup>.

Il Vescovo latino, competente per la cura dei fedeli orientali, deve conoscere i riti e le tradizioni di quelli residenti nella sua diocesi o almeno i loro doveri e i canoni del CCEO che si riferiscono anche alla Chiesa latina. Oggi, quasi in tutto il mondo, cioè in ogni diocesi del mondo, vivono fedeli delle Chiese cattoliche Orientali. Perciò, il Vescovo del luogo avrà sicuramente a che fare con questi fedeli, che nella maggior parte dei casi sono affidati ai Vescovi latini. Secondo il can. 41 del CCEO: «I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris*, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono». Interpretando questo canone possiamo dire che il Vescovo latino deve avere una buona conoscenza dei riti delle Chiese Orientali alle quali appartengono i fedeli orientali, poiché il Vescovo dovrebbe avere relazioni con questi fedeli a lui affidati. Devono i Vescovi latini conoscere personalmente questi riti e tradizioni o basterebbe che loro abbiano specialisti orientali nella diocesi? Secondo BROGI: «Non si esige che tutti i Vescovi cattolici si specializzino in questioni orientali ma, se hanno fedeli orientali nella loro diocesi o nel loro istituto, occorre che, con l'aiuto di specialisti in materia, ne rispettino e tutelino l'appartenenza rituale, senza pretendere di imporre quella latina»<sup>11</sup>.

A mio parere però, il Vescovo diocesano a cui sono affidati i fedeli orientali cattolici ha la responsabilità e il dovere morale di cercare di conoscere personalmente i loro riti e diritti anche per adempiere i suoi doveri. Questo vuol dire avere anche una buona conoscenza del diritto canonico orientale (CCEO) per adempiere ai propri doveri verso i fedeli orientali cattolici esistenti nel territorio e anche per conoscere i propri diritti nel confronto di questi fedeli e delle loro Gerarchie. È importante anche che

<sup>10</sup> OL 26. Traduzione italiana: EV 14/2626.

<sup>11</sup> BROGI M., *Diritto all'osservanza del proprio rito*, in *Antonianum* 68 (1993), 119.

i Vescovi latini conoscano i diritti e doveri della *Congregazione per le Chiese Orientali* verso i fedeli orientali affidati ad essi, in quanto fuori del proprio territorio, per evitare eventuali conflitti, e per adempire ai propri doveri in modo giusto ed efficace. Sebbene la potestà patriarcale sia limitata al territorio patriarcale, i Patriarchi possono intervenire in alcuni casi e possiedono lo *ius in vigilando*<sup>12</sup>. I Vescovi latini devono essere informati anche di questi casi. Per queste ragioni i Vescovi non solo devono vigilare che coloro che hanno a che fare con i fedeli orientali conoscano i loro riti e le loro tradizioni ma, in primo luogo, devono avere loro stessi la conoscenza di tali riti. Secondo la EMCC 52:

«La gerarchia deve curare inoltre che coloro i quali hanno relazioni frequenti con fedeli di altro rito lo conoscano e lo venerino (cfr. can. 41 del CCEO)<sup>13</sup> e vigilerà affinché nessuno si senta limitato nella sua libertà a motivo della lingua o del rito».

Tale norma è stata ispirata da OE 6, che dice: «Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese Orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli orientali». Durante l'osservazione dei membri della commissione allo *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* un membro ha avanzato la seguente osservazione:

«Questo canone è preso dal Decreto conciliare OE n. 6 e contiene una disposizione che, anche se sono passati 25 anni dal concilio, è rimasta lettera morta [almost a dead letter]. Ripetere tale disposizione nel CICO non migliorerà le cose. Invece è necessario rivolgere una speciale attenzione alla istruzione propria dei seminari, a programmi delle scuole ed università cattoliche e alla preparazione di coloro che faranno parte delle Delegazioni pontificie specialmente tra gli Orientali»<sup>14</sup>.

L'ABBASS indica alcuni esempi per l'applicazione del can. 41 del CCEO: questa norma obbliga per esempio le catechiste che hanno fedeli orientali nel loro corso, il direttore della formazione religiosa che ha fedeli

<sup>12</sup> Sul tema del *ius in vigilando*, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Notes on "ius in vigilando" (the exercise of vigilance) according with the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, in «*Iura Orientalia*» VI (2010), 71-80.

<sup>13</sup> Can. 41 del CCEO: «I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris*, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono».

<sup>14</sup> *Nuntia* 28 (1989), 28-29.

orientali come candidati, i Vicari generali e i Vescovi ai quali i fedeli orientali sono soggetti<sup>15</sup>.

La EMCC nn. 52-55 parla del dovere dei fedeli di conservare il proprio rito e del dovere dei Vescovi propri e anche di quelli latini (nel caso di assenza della Gerarchia propria) di assicurare una loro adeguata cura pastorale. Questa sarà possibile nella misura in cui la Gerarchia riuscirà a compiere il suo dovere, ricordato nel n. 52 della EMCC, cioè di curare che coloro i quali hanno relazioni frequenti con fedeli di altro rito lo conoscano e venerino<sup>16</sup>. Ovviamente, in primo luogo, deve in questo senso sforzarsi ogni operatore pastorale delle migrazioni<sup>17</sup>, che ha come compito «la tutela dell'identità etnica, culturale, linguistica e rituale del migrante, essendo per lui impensabile una azione pastorale efficace che non rispetti e valorizzi il patrimonio culturale dei migranti, che deve naturalmente entrare in dialogo con la Chiesa e la cultura locale per rispondere alle nuove esigenze»<sup>18</sup>. Poiché, i fedeli latini che hanno frequenti relazioni con i fedeli orientali oggi sono sempre più numerosi, i Vescovi latini devono essere consapevoli di questo loro dovere, cioè di vigilare affinché coloro che hanno a che fare con i fedeli orientali conoscano i loro riti e le loro tradizioni.

#### §4. La costituzione di sacerdoti/cappellani

Secondo il can. 383§2 del CIC, il Vescovo, «se ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale». Questo canone parla dei doveri del Vescovo in ordine alla cura dei fedeli che, appartenenti ad un'altra Chiesa *sui iuris*, sono affidati a lui come Pastore proprio. Questo canone è ispirato da *Christus Dominus* nr. 23, che in effetti stabilisce:

«Dove si trovano fedeli di diverso rito, il Vescovo deve provvedere alle loro necessità, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un Vicario episcopale, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso come Ordinario di diversi riti».

<sup>15</sup> Cfr. ABBASS J., *Canonical Dispositions for the Care of Eastern Catholics outside their Territory*, in *Periodica* 86 (1997), 335.

<sup>16</sup> Cfr. can. 41 del CCEO.

<sup>17</sup> Cfr. VASIL' C., *Alcune considerazioni sull'Istruzione EMCC dal punto di vista del diritto delle Chiese cattoliche Orientali*, in *People on the Move* 98 (2005), 116.

<sup>18</sup> EMCC, n. 78.

La stessa disposizione era anche contenuta in *Orientalium Ecclesiarum* nr. 4<sup>19</sup>. Queste disposizioni di CD e OE vengono riprese nel can. 383§2 del CIC, e poi anche nel CCEO. Il can. 193§2 del CCEO ripete queste disposizioni che il Vescovo eparchiale provveda alle necessità spirituali di questi fedeli cristiani, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa *sui iuris*, oppure anche mediante un sinello costituito per la cura di questi fedeli cristiani. Il can. 383§2 del CIC dispone che il Vescovo provveda i sacerdoti o parroci «*eiusdem ritus*». Il can. 193 § 2 del CCEO, prevede che il Vescovo latino provveda presbiteri o parroci per i fedeli orientali «*eiusdem Ecclesiae sui iuris*». Queste espressioni diverse dicono sostanzialmente lo stesso poiché ogni Chiesa *sui iuris* ha il suo proprio rito<sup>20</sup>. Cioè non basta che il sacerdote appartenga ad una medesima tradizione liturgica, ma si chiede anche la comune appartenenza ecclesiale, certo, per quanto è possibile. Per esempio, per i fedeli della Chiesa greco-cattolica Russa che ha la comune tradizione liturgica (bizantina) con la Chiesa greco-cattolica Ucraina, non basta un sacerdote della seconda, ma deve essere della stessa Chiesa greco-cattolica Russa. Questa è però la norma generale e vi sono eccezioni e alternative ad essa. Questi fedeli orientali possono essere affidati da parte del Vescovo latino anche ad altri sacerdoti che appartengono ad un'altra Chiesa *sui iuris*, perciò anche ad un sacerdote latino, purché siano capaci di svolgere questo compito. In tal caso, il sacerdote di una Chiesa *sui iuris* diversa da quella dei fedeli, deve ottenere almeno l'indulto di "biritualismo" da parte della Sede Apostolica<sup>21</sup>. Anche se i Vescovi latini provvedono per i fedeli orientali la cura di sacerdoti del loro medesimo rito, quei fedeli continueranno ad appartenere alla parrocchia latina dove dimorano<sup>22</sup>.

Trattando della necessità pastorale dei fedeli orientali fuori del loro territorio, il can. 678 § 2 del CCEO dispone che nei luoghi dove dimora un discreto numero di fedeli cristiani che non hanno un parroco della Chiesa *sui iuris* a cui appartengono, il Vescovo eparchiale designi, se è possibile, un presbitero della stessa Chiesa che amministri il battesimo. Questo canone

---

<sup>19</sup> OE 4: «Si proceda perciò in tutto il mondo alla tutela e incremento di tutte le chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una gerarchia propria, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie chiese particolari che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e, con forze congiunte, di aiutare le opere comuni, per far progredire più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero» (Traduzione italiana: EV 1/460).

<sup>20</sup> Sebbene alcune Chiese *sui iuris* abbiano una comune tradizione rituale (can. 28 del CCEO), ogni Chiesa *sui iuris* deve avere il proprio rito.

<sup>21</sup> Cfr. Can. 674 § 2 del CCEO.

<sup>22</sup> Tranne che si costituisca una parrocchia rituale per loro; in questo caso i fedeli apparteranno alla Parrocchia rituale che è stata eretta per loro.

non ha un canone parallelo nel CIC. Secondo ABBASS, il can. 678§2 del CCEO non è applicabile espressamente ai Vescovi latini e perciò questo canone di per sé non obbliga i Vescovi latini, perché il riferimento alla *Chiesa sui iuris* in questo canone viene usato in relazione ai fedeli e ai Pastori e non qualifica il *Vescovo eparchiale* al quale la norma viene indirizzata. Tuttavia un Vescovo latino a cui è affidata la cura pastorale dei fedeli orientali (Cfr. can. 916§5 del CCEO) può avere lo stesso dovere che indica il can. 678§2, all'interno degli obblighi stabiliti dal can. 383§2<sup>23</sup>. I fedeli hanno il diritto di essere assistiti secondo il proprio rito. Però questo non vuol dire che se ci sono pochissimi fedeli di un rito diverso in una diocesi latina, il Vescovo latino sia obbligato a prevedere un parroco proprio per loro. Se c'è un gruppo consistente di fedeli di un rito orientale nella diocesi, il Vescovo latino deve provvedere alla loro necessità spirituale, almeno mediante un sacerdote.

Come devono i Vescovi provvedere i sacerdoti? Questi Vescovi devono consultarsi con la Gerarchia dei fedeli per i quali viene previsto il sacerdote? Il can. 193§3 del CCEO è molto chiaro al riguardo quando dispone che il Vescovo del luogo agisca per i fedeli di una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore in accordo con il capo della Chiesa rispettiva<sup>24</sup>. La domanda però è se il can. 193§3 del CCEO riguardi anche la Chiesa latina. La scelta del sacerdote o parroco o Vicario episcopale per i fedeli orientali spetta secondo i cann. 477§1, 515§2, 523 del CIC al Vescovo del luogo. Ma, secondo alcuni autori, il Vescovo latino deve consultare la Gerarchia della Chiesa *sui iuris* dei fedeli orientali. SALACHAS e NITKIEWITZ ritengono che questa norma, sebbene manchi espressamente nel CIC, è implicito tenendo conto del principio del can. 19 del CIC circa la *lacuna legis*<sup>25</sup>. Anche per BROGI, sarebbe opportuno che i Vescovi latini si consultassero con il Gerarca dei fedeli orientali sebbene questi fedeli siano

<sup>23</sup> Cfr. ABBASS J., *Canonical dispositions for the care of eastern catholics outside their territory*, *Periodica* 86 (1997), 342-243: «CCEO can. 678 § 2 does not have a Latin counterpart. Nor can the Eastern norm oblige a Latin bishop entrusted with the care of Eastern Catholics simply because it contains a reference to *Church sui iuris*. While this expression is used in relation to the faithful and pastor, it does not qualify the *eparchial bishop*, to whom the norm is addressed. Without the further definition of *eparchial bishop* to also include bishops of the Latin Church, the obligation raised by CCEO can. 678 § 2 is not expressly applicable to Latin bishops (CCEO can. 1). Nevertheless, a Latin bishop entrusted with the care of Eastern Catholics (CCEO can. 916 § 5), can achieve the same result within the realm of the obligation already established for him “to provide for their spiritual needs either by means of priests or parishes of that rite or by means of an Episcopal vicar” (can. 383 § 2 del CIC)».

<sup>24</sup> Can. 193 § 3 del CCEO: «I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica».

<sup>25</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 78.

sotto la giurisdizione del Vescovo latino<sup>26</sup>. Per LORUSSO è opportuno che il Vescovo diocesano si ponga in contatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la Gerarchia propria di questi fedeli<sup>27</sup>. Anche secondo ABBASS, sebbene questo canone non obblighi i Vescovi latini, è prudente che i Vescovi latini seguano la norma di questo canone<sup>28</sup>.

Secondo l'Istruzione EMCC del 2004, sebbene nel CIC manchi un'espressa disposizione a questo proposito come nel can. 193 § 3 del CCEO, essa dovrebbe però valere anche per i Vescovi diocesani latini: «è opportuno che questi (Vescovi diocesani), prima di istituire parrocchie personali o designare un presbitero come assistente o parroco, o addirittura vicario episcopale, entri in dialogo sia con la Congregazione per le Chiese Orientali, sia con la rispettiva gerarchia, e in particolare con il patriarca»<sup>29</sup>. Secondo quest'istruzione questo canone del CCEO è applicabile per analogia anche ai Vescovi latini. Ammettendo che sia ragionevole di ricorrere in questi casi anche al Patriarca, GEFAELL fa notare che questa norma «non dovrebbe essere applicabile ai latini per analogia, perché ciò comporterebbe una limitazione dei diritti dei Vescovi diocesani e, quindi, la norma non sarebbe suscettibile di applicazione analogica»<sup>30</sup>.

Nel can. 191 del CICO (*Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* del 1986)<sup>31</sup>, che corrispondeva al can. 193§3 del CCEO, c'era la clausola «*etiam ecclesie latinæ*». Ma nel can. 193§3 del CCEO, questa clausola è stata tolta. Dato che i casi più frequenti riguardano proprio fedeli orientali che vivono in diocesi latine, si potrebbe dire che l'omissione di questa clausola abbia vanificato il contenuto della norma<sup>32</sup>. Questo può creare conflitto. I Patriarchi o Arcivescovi maggiori possono esigere il rispetto del loro diritto contenuto nel can. 193§3 del CCEO, e i Vescovi latini possono opporsi a questo diritto dei Patriarchi nella vita interna della loro diocesi, dato che la

<sup>26</sup> Cfr. BROGI M., *I Cattolici Orientali nel Codex Iuris Canonici*, in *Antonianum* 58 (1983), 237.

<sup>27</sup> Cfr. LORUSSO L., *Interrelazione dei due Codici nella Chiesa*, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, curantibus AGRSTINI S. e CECCARELLI MOROLLI D., *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis. Atti del Simposio per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Città del Vaticano 19-23 novembre 2001), Città del Vaticano 2004, 305.

<sup>28</sup> Cfr. ABBASS J., *Canonical dispositions for the care of eastern catholics outside their territories*, in *Periodica de re canonica* 86, II (1997), 346. La traduzione è mia; il testo originale dice: «Though this provision for the organizational benefit of Eastern Catholics in the diaspora does not bind Latin bishops to whose care they may be entrusted, the Latin bishops may still find it wise to follow such a norm when designating priests or pastors for the faithful of an Eastern Patriarchal Church (can. 383 § 2 del CIC)»

<sup>29</sup> EMCC n. 55, EV 22/2495. La parentesi è mia.

<sup>30</sup> GEFAELL P., *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 863.

<sup>31</sup> Edito in *Nuntia* 24-24 (1987).

<sup>32</sup> Cfr. BROGI M., *Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa sui iuris*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 53 (1996) 125.

norma in questione è contenuta solo nel CCEO. Secondo il buon senso, si può dire che sia lodevole consultare le Gerarchie proprie dei fedeli. Come conseguenza, è opportuno che l'Ordinario latino, prima di istituire le parrocchie personali e di designare un sacerdote come assistente o parroco, o Vicario episcopale per i fedeli orientali, si metta in contatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la loro gerarchia e in particolare con il loro Patriarca<sup>33</sup>. I Vescovi latini possono chiedere alla Gerarchia orientale corrispondente la presentazione o l'invio di uno o più candidati idonei al servizio pastorale richiesto.

Può il Vescovo latino permettere la presenza di un sacerdote orientale sposato nella sua diocesi per cura pastorale? Il can. 373 del CCEO non è molto chiaro a questo riguardo. Nei XIX e XX secolo sono stati emanati alcuni documenti da parte della Sede Apostolica, intesi a vietare ai sacerdoti cattolici sposati di lavorare nelle diocesi latine. Il Decreto della Congregazione *de Propaganda Fide* del 1° ottobre 1890 proibiva ai sacerdoti sposati ruteni di stabilirsi negli Stati Uniti<sup>34</sup>. La, allora, Congregazione per la Chiesa Orientale proibiva nell'anno 1929 con il Decreto «*Cum data fuerit*» che il clero sposato ruteno si stabilisse nell'America del Nord<sup>35</sup>; nello stesso anno con Decreto «*Qua sollerti*» ci fu la stessa proibizione per il clero sposato orientale in America del Nord e del Sud, in Canada e in Australia<sup>36</sup> e nell'anno 1930, con il Decreto «*Græci-Rutheni Ritus*», per il clero ruteno in Canada<sup>37</sup>. Questa proibizione venne estesa anche ad altri paesi: «Per ulteriori disposizioni dei Romani Pontefici la citata normativa è stata estesa su altri territori non considerati “regioni orientali” e non può essere cambiata senza aver sentito la Conferenza Episcopale *in loco* ed aver ricevuto l'autorizzazione della Santa Sede»<sup>38</sup>. Per quanto concerne il fatto se siano ancora in vigore questi documenti restrittivi che sono usciti prima del concilio Vaticano II e della promulgazione del CIC e del CCEO, facendo riferimento ai cann. 6 § 1 e 393 del CIC e specialmente analizzando il termine *cuiuscumque sunt condicionis* dei sacerdoti, il CHOLIJ, ritiene quanto segue:

«Il canone 393 ha riordinato tutte le precedenti regole sulla distribuzione del clero. In forza di esso ogni precedente

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 48.

<sup>35</sup> Cfr. PIO XI, Motu Proprio «*Cum data fuerit*» in *AAS* 21 (1929), 152-159. Il testo diceva con le parole chiare: «*Interim, sicut iam pluries statutum est, Sacerdotes ritus graeco-rutheni, qui in Status Foederatos Americae septemtrionalis proficisci et commorari cupiunt, debent esse caelibes*» [ivi, 155].

<sup>36</sup> Cfr. PIO XI, Motu Proprio «*Qua sollerti*», in *AAS* 22 (1930), 99-105.

<sup>37</sup> Cfr. PIO XI, Motu Proprio «*Græci-Rutheni Ritus*», *AAS* 22 (1930), 346-354.

<sup>38</sup> SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 48. Secondo il can. 303 § 1, n. 2 del PA, per «regioni orientali» si intendono quelle terre in cui *ab antiqua aetate* si osserva il rito orientale.

stipulazione che limitava gli spostamenti dei sacerdoti sposati fu reso giuridicamente ineffettivo. Ogni norma contraria all'immigrazione dei preti sposati emanata dalla Sede Apostolica dal 1890 in Avanti, è stata ora abrogata dal Codice. *Cum data fuerit e Qua sollerti* sono stati aboliti»<sup>39</sup>.

Ma alcuni autori ritengono, come del resto è la posizione della Sede Apostolica, che queste norme proibitive siano ancora in vigore.

Secondo GEFAELL: «anche se [...] malgrado pure che alcune autorità ecclesiastiche orientali negli Stati Uniti ne abbiano sollecitato la revoca, e nonostante che le Conferenze episcopali di Australia e Canada abbiano dato ufficialmente il loro *nihil obstat* per la presenza di clero orientale sposato nel loro territorio, in realtà quei decreti restrittivi continuano in vigore»<sup>40</sup>.

Questo divieto che è stato stabilito dalla prassi in Occidente è considerato dalla Sede Apostolica come norma valida e da osservare anche oggi, tranne che ci sia il permesso dalla Sede Apostolica per i singoli casi. Come conseguenza resta che per la norma – che ha carattere generale – i preti sposati provenienti dalle Chiese cattoliche Orientali normalmente non devono svolgere il lavoro pastorale nelle diocesi latine senza il permesso della Sede Apostolica per ogni singolo caso.

## §5. La costituzione di parroci

L'assistenza pastorale dei fedeli delle Chiese cattoliche Orientali mediante parrocchie rituali, è prevista in entrambi i Codici. Il Decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* già invitava i Vescovi a promuovere l'incremento di tutte le Chiese particolari attraverso l'erezione delle

<sup>39</sup> CHOLIJ R.M.T., *An Eastern Catholic Married Clergy in North America: Recent Changes in Legal Status and Ecclesiological Perspective*, in *Studia canonica* 31 (1997), 325. La traduzione è mia. Il testo originale dice: «Canon 393 has reordered all previous regulations on the distribution of clergy. By virtue of this canon every previous stipulation which restricted the movement of married priests is rendered juridically ineffective. Every norm against the immigration of married priests issued by the apostolic See from 1890 onwards has now been abrogated by the Code. *Cum data fuerit* and *Qua sollerti* have been abolished».

<sup>40</sup> GEFAELL P., *Il celibato sacerdotale nelle Chiese Orientali: storia, presente, avvenire*, in Atti del Covegno *Il celibato sacerdotale: teologia e vita*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 4-5 marzo 2010 [in corso di stampa], 7. Per una tale affermazione l'autore dà i seguenti riferimenti: FLEYFEL A., *Quelques réflexions sur la présence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés*, in *Istina* 54 (2009), 409-425 [ivi, 421-422]; RACHFORD N.R.A., *Norms of Particular Law for the Byzantine Metropolitan Church sui iuris of Pittsburg, USA and its Implications for Latin Dioceses*, *GLSA Proceedings* 62 (2000), 233-243 [qui, 223-224]; MOTIUK D., *The Code of Canons of the Eastern Churches: Some Ten Years Later*, *Studia Canonica* 36 (2004) 189-224 [ivi, 212-217]; NEDUNGATT G., *USA Forbidden Territory for Married Eastern Catholic Priests*, in *The Jurist* 63 (2003), 139-170 [ivi 157, 162-167 e 168].

parrocchie per il bene spirituale dei fedeli<sup>41</sup>. Sebbene, come regola generale, la parrocchia sia territoriale e quindi comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio, il can. 518 del CIC dice: «dove però risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise motivazioni». Questa disposizione viene ripetuta anche nel can. 383§2 del CIC<sup>42</sup>. La norma parallela di diritto orientale si trova nel can. 280§1 del CCEO<sup>43</sup>. Anche il can. 916 § 4 del CCEO contiene questa disposizione<sup>44</sup>.

Un ulteriore passo, dopo aver provveduto per la cura pastorale dei fedeli orientali un sacerdote del medesimo rito e della medesima Chiesa, sarebbe quello di erigere, se è opportuno, una parrocchia del medesimo rito, esclusivamente per questi fedeli. Ambedue i Codici confermano che ciascun fedele ottiene sia per il domicilio sia per il quasi-domicilio il parroco e l'Ordinario proprio<sup>45</sup>. Secondo il can. 916 del CCEO, il parroco e l'Ordinario proprio del girovago sono il parroco e l'Ordinario del luogo in cui il girovago dimora attualmente (§ 2); il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio diocesano, è il parroco del luogo in cui attualmente dimora (§ 3). Il can. 916§2 e 3 del CCEO è identico al can. 107§3 e 2 del CIC. Inoltre il CCEO contiene norme per precisare la situazione dei fedeli orientali.

Secondo il can. 916§4 del CCEO, se manca il parroco per alcuni fedeli di qualche Chiesa *sui iuris*, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare. Qui però si deve richiamare la norma fondamentale del CCEO

---

<sup>41</sup> Cfr. OE 4: «Si proceda perciò in tutto il mondo alla tutela e all'incremento di tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una gerarchia propria, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli».

<sup>42</sup> Can. 383 § 2 del CIC: «Se (il Vescovo) ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale».

<sup>43</sup> Can. 280 § 1 del CCEO: «se però, a giudizio del Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale, risulti opportuno, vengano erette parrocchie personali, determinate in ragione della nazione, della lingua, dell'iscrizione dei fedeli cristiani a un'altra Chiesa *sui iuris*, anzi anche per altra ragione precisa».

<sup>44</sup> Can. 916 § 4 del CCEO: «Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris* che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare».

<sup>45</sup> Cfr. can. 107 § 1 del CIC e can. 916 § 1 del CCEO. Questi due canoni sono quasi identici: «A ciascuno sia per il domicilio sia per il quasi domicilio tocca il parroco e l'Ordinario proprio» (can. 107 § 1 del CIC); «Sia per mezzo del domicilio, sia del quasi-domicilio ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa *sui iuris* alla quale è iscritto, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune» (can. 916 § 1 del CCEO).

cioè che i fedeli delle Chiese Orientali, anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa *sui iuris*<sup>46</sup>. Quello che caratterizza questa norma è l'elasticità; infatti la salute delle anime richiede, se necessario o indispensabile, di andare oltre il rito<sup>47</sup>. Il can. 518 del CIC circa la natura della parrocchia dispone: «come regola generale, la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise motivazioni».

Questo can. 518 del CIC ha lo stesso effetto del parallelo can. 280 § 1 del CCEO<sup>48</sup>, anche se non è disposto qui che il Vescovo latino debba ascoltare il consiglio presbiterale prima di erigere una parrocchia personale. La scelta del sacerdote o del parroco o del Vicario episcopale per i fedeli orientali spetta, secondo i cann. 477§1, 515§2, 523 del CIC, al Vescovo del luogo. Quello che abbiamo detto riguardo alla nomina dei sacerdoti riflettendo sul can. 193§3 del CCEO, vale anche nel caso della nomina dei parroci, vale a dire che il Vescovo latino deve consultarsi con il Gerarca orientale della rispettiva Chiesa prima di nominare il parroco. Vorrei osservare qui che quello che dice l'art. 6§1 della EMCC in generale circa i migranti non può essere applicato ai fedeli delle Chiese cattoliche Orientali, cioè: «Qualora esista la possibilità, si tenga presente che i migranti possono scegliere, con piena libertà, di appartenere alla parrocchia territoriale nella quale vivono, oppure alla parrocchia personale». Questa norma non può essere applicata ai fedeli delle Chiese Orientali poiché le parrocchie per i fedeli orientali non devono tendere ad assimilarsi nella parrocchia latina. Tale norma è stata redatta, pensando solo agli immigranti latini mentre, per i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali occorrerebbe una normativa diversa<sup>49</sup>. Mentre l'obiettivo pastorale verso i migranti latini è quello del loro «pieno e rapido inserimento nella parrocchia territoriale», la pastorale verso i

---

<sup>46</sup> Cfr. can. 38 del CCEO.

<sup>47</sup> Cfr. PINTO P. V., *Commento...*, 424.

<sup>48</sup> Can. 280 § 1 del CCEO: «Di regola la parrocchia sia territoriale, tale cioè da abbracciare tutti i fedeli cristiani di un determinato territorio; se però, a giudizio del Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il *Consiglio pastorale*, risulti opportuno, vengano erette parrocchie personali, determinate in ragione della nazione, della lingua, dell'iscrizione dei fedeli cristiani a un'altra Chiesa *sui iuris*, anzi anche per altra ragione precisa».

<sup>49</sup> GEFAELL P., *L'attenzione agli orientali cattolici nei documenti delle Conferenze Episcopali, Ius Ecclesiae* 22 (2010), 373-374.

fedeli orientali dovrebbe essere organizzata «in vista dell'erezione di parrocchie o Gerarchie proprie per i fedeli di determinate Chiese *sui iuris*»<sup>50</sup>.

#### §6. La costituzione di Vicari episcopali

Il Decreto conciliare «*Christus Dominus*» stabilisce: «Il Vescovo può costituire uno o più Vicari Episcopali che, in forza del diritto stesso [...] nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godono dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al Vicario Generale»<sup>51</sup>. Questa norma del Decreto viene ripresa come il terzo mezzo per realizzare l'assistenza pastorale previsto nel can. 383 § 3 del CIC. Questo viene ripreso nel can. 476 del CIC: «Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali [...] in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone».

Il canone parallelo, il can. 246 del CCEO, contiene la stessa disposizione, usando però un'altra terminologia. Per il Vicario episcopale, il CCEO adopera il termine Sincello e, per il Vicario generale, quello di Protosincello<sup>52</sup>. Il Vescovo latino è invitato, se i fedeli orientali sono numerosi e richiedono un'attenzione particolare, a costituire un Vicario episcopale per i fedeli orientali di una determinata Chiesa *sui iuris* o per tutti i fedeli orientali. CD 23, 3 suggerisce l'elevazione del Vicario episcopale anche all'episcopato. La nomina di questo Vescovo è riservata al Romano Pontefice<sup>53</sup>. I cann. 403§1 e 406§2 del CIC riconoscono al Vescovo diocesano la facoltà di proporre una terna di candidati. Così è un diritto e dovere del Vescovo latino, se lo ritiene opportuno, chiedere l'elevazione all'episcopato del suo Vicario episcopale per i fedeli orientali affidati alla sua cura pastorale. Se il Vicario episcopale da elevare all'episcopato fosse un membro di una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, da chi dovrebbe venire la proposta e la designazione? Solo dal Vescovo latino, senza concertazione con il rispettivo Patriarca o Arcivescovo maggiore?

Il CIC ignora ogni ricorso del Vescovo latino ai Patriarchi o autorità orientali. Il CCEO però riconosce questo. Come abbiamo visto nei casi dei sacerdoti e parroci, qui si deve confermare, ancora con maggior forza, che il

<sup>50</sup> EMCC n. 49; cfr. VASIL' C., *Alcune considerazioni sull'Istruzione EMCC dal punto di vista del diritto delle Chiese cattoliche Orientali*, in *People on the Move* 98 (2005), 116.

<sup>51</sup> CD 27. Traduzione italiana: EV 1/642.

<sup>52</sup> Can. 246 del CCEO: «Ogni qualvolta lo richiede il buon governo dell'Eparchia, possono essere costituiti uno o più Sincelli, i quali cioè per il diritto stesso hanno medesima potestà che il diritto attribuisce al Protosincello relativamente a una determinata parte dell'eparchia o in un determinato genere di affari, oppure nei riguardi dei fedeli cristiani ascritti a un'altra Chiesa *sui iuris* o di un determinato raggruppamento di persone».

<sup>53</sup> Cfr. can. 149 del CCEO.

Vescovo diocesano deve consultare la Gerarchia orientale dei fedeli orientali della rispettiva Chiesa. Il Vescovo orientale costituito fuori territorio è aggregato, secondo OE 7, alla Gerarchia della sua Chiesa *sui iuris*, e ha determinati obblighi e diritti nella sua Chiesa *sui iuris* secondo il can. 150§1 del CCEO. La possibilità di un Vicario episcopale la prevedono tutti e due i Codici. A mio parere se il Vicario episcopale (latino) viene proposto per essere Vescovo, allora devono essere consultati i Gerarchi orientali dei fedeli, per i quali è previsto quel Vicario episcopale<sup>54</sup>.

### §7. L'ammissione dei cattolici orientali al noviziato

Un altro dovere dei Vescovi latini è quello di vigilare che vengano osservate le norme nell'ammissione dei candidati orientali cattolici al noviziato in un monastero o in un istituto di vita consacrata appartenente alla Chiesa latina. Riguardo all'ammissione dei candidati orientali cattolici al noviziato latino, il can. 451 del CCEO dispone: «Nessuno può essere lecitamente ammesso al noviziato di un monastero di un'altra Chiesa *sui iuris* senza la licenza della Sede Apostolica». Questa norma viene ripresa nel can. 517§2 del CCEO quando tratta dell'ammissione dei candidati orientali al noviziato di un istituto religioso di un'altra Chiesa *sui iuris* (Ordini, Congregazioni) e nel can. 559§1 del CCEO quando tratta dell'ammissione dei candidati alla Società di vita comune. Questi canoni del diritto canonico orientale esigono la licenza della Sede Apostolica per la *lecita* ammissione del candidato orientale al noviziato di un istituto religioso di un'altra Chiesa. Questa norma ha la sua fonte nel motu proprio «*Postquam apostolicis litteris*»<sup>55</sup>. I cann. 451 e 517§2 del CCEO prevedono l'eccezione nel caso in cui si tratti di un candidato che è destinato a un monastero dipendente o a una provincia o casa, della propria Chiesa di cui nel can. 432 del CCEO<sup>56</sup>.

Questo can. 432, ispirato da OE 6, prevede che un monastero dipendente possa essere costituito da un monastero *sui iuris* e che una provincia o casa di rito orientale possa essere costituita da un istituto religioso della Chiesa latina col consenso della Sede Apostolica. Come conseguenza, un fedele orientale può essere ammesso a questo tipo di

<sup>54</sup> Il CIC e il CCEO non ne parlano.

<sup>55</sup> Cfr. can. 74 § 2, n. 6 del PA: «*Firmis praescriptis in propriis cuiusque Religionis statutis, illicite sed valide admittuntur: Latini in orientalibus Religionibus vel ipsi Orientales in Religionibus latinis – iis exceptis de quibus in can. 5 – vel orientalibus diversi ritus sine licentia scripta data a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali*».

<sup>56</sup> Can. 432 del CCEO: «Il monastero dipendente, la casa o la provincia di un istituto religioso di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, che viene ascritto, col consenso della Sede Apostolica, a un'altra Chiesa *sui iuris*, deve osservare il diritto di questa Chiesa, salve restando le prescrizioni del tipico o degli statuti che riguardano il governo interno del medesimo istituto e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica».

monastero o di Casa senza un'autorizzazione della Sede Apostolica<sup>57</sup>. I cann. 451 e 517§2 del CCEO non esistono nel CIC, ma questa norma si riferisce esplicitamente anche alla Chiesa latina. Dobbiamo distinguere l'ammissione nel noviziato dal passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris*. Per l'ammissione è richiesta la licenza da parte della Sede Apostolica e dobbiamo notare che questa licenza è richiesta *ad liceitatem*. L'ammissione non comporta il passaggio perché per il passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris* si deve rispettare il can. 32§1 del CCEO, che richiede il consenso della Sede Apostolica. Tuttavia, nel caso del can. 517§2, cioè per la liceità dell'ammissione al noviziato, è richiesta la *licenza* della Sede Apostolica. La Sede Apostolica suole concedere un *adattamento* alla nuova Chiesa *sui iuris* senza imporre il passaggio<sup>58</sup>. Questo canone, non richiede la licenza della Sede Apostolica per la validità del noviziato, ma per la liceità.

Ispirandosi a OE 4 e 5, il can. 40§2 del CCEO stabilisce che tutti i membri degli Istituti di vita consacrata sono tenuti ad osservare fedelmente il proprio rito e ad acquistarne una sempre maggiore conoscenza e un'osservanza più perfetta. Ma quando i suddetti membri hanno *l'adattamento* ad un altro rito, allora, a nostro parere, essi non sono obbligati ad osservare, ma solo a conservare il loro proprio rito. Come avviene questa licenza per l'ammissione? Per l'ammissione nel noviziato di un Istituto religioso di un'altra Chiesa *sui iuris* deve essere richiesta la licenza alla Sede Apostolica<sup>59</sup>, nel nostro caso alla *Congregazione per le Chiese Orientali*, da parte del Superiore e del candidato stesso. Il relativo indulto apostolico consente al candidato di emettere i voti religiosi e di ricevere in esso gli Ordini sacri se si tratta di un istituto clericale<sup>60</sup>. Insieme a questo indulto apostolico viene concesso al candidato anche l'adattamento al rito dell'Istituto.

Che fare se un candidato fosse ammesso senza licenza della Congregazione per le Chiese Orientali nel noviziato di un istituto religioso della Chiesa latina? Questo può capitare, e anche spesso, nei paesi occidentali dove vivono i fedeli orientali da molti anni. Perciò «i superiori Maggiori religiosi, come i Vescovi ed i parroci latini, ogni qual volta abbiano a che fare con dei fedeli orientali, curino con vivo senso pastorale di conoscere almeno le più elementari norme della legislazione che riguarda

<sup>57</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 21.

<sup>58</sup> Cfr. PINTO P. V., *Commento...*, 424.

<sup>59</sup> La lettera per l'ammissione al noviziato nell'Istituto religioso di un'altro rito deve essere formulata nel modo seguente: «*Beatissime pater, ... fidelis Ecclesiae ... Dioeceseos/Eparchie ..., humiliter petit ut in ... ad novitiatum amitti possit et, praescripto tempore, in eodem Istituto religiosam professionem emittere valeat, ritui ... sese conformando*» (cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 173).

<sup>60</sup> *Ibidem*, 22.

questi fedeli»<sup>61</sup>. In base alla prassi finora seguita, si vede che i figli della seconda generazione dei migranti delle Chiese Orientali, desiderando seguire la loro vocazione, prendono contatto con istituti religiosi della Chiesa latina. Per mancata conoscenza, sia da parte dei superiori sia da parte dei candidati, può capitare che essi vengano ammessi in un istituto religioso della Chiesa latina senza previa licenza. In questo caso deve essere richiesta la regolarizzazione alla Sede Apostolica, cioè alla *Congregazione per le Chiese Orientali*. Che succede se questo fedele orientale dovesse cessare di appartenere a questo istituto religioso latino? In questo caso tale fedele orientale dovrà osservare il proprio rito d'origine<sup>62</sup>.

### §8. La formazione dei cattolici orientali nei seminari latini

I cann. 332 § 2 e 333 del CCEO parlano della possibilità di erigere un seminario maggiore che serva per diverse Chiese *sui iuris* e la possibilità che alunni di altre Chiese *sui iuris* siano ammessi in un seminario appartenente ad una determinata Chiesa *sui iuris*<sup>63</sup>. Riguardo alla formazione di questi alunni il can. 343 del CCEO dispone: «Gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un'altra Chiesa *sui iuris* o in un seminario comune a più Chiese *sui iuris*, siano formati secondo il rito proprio: la consuetudine contraria è riprovata». In un seminario latino dove vengono ammessi alunni appartenenti alle Chiese Orientali deve essere rispettato il can. 343 del CCEO, che abbiamo visto, cioè tali alunni devono essere formati secondo il rito proprio. Sebbene non esista nel CIC l'equivalente norma del can. 343 del CCEO riguardo a un seminario interrituale, la sua portata riguarda implicitamente anche la Chiesa latina, per evitare la perdita dell'identità degli alunni orientali e la latinizzazione del clero orientale<sup>64</sup>. Indipendentemente dall'erezione del seminario interrituale, la prassi negli ultimi tempi è che molti seminaristi orientali vengono inviati e ammessi nei seminari latini, soprattutto in Europa e negli USA. Questi seminari hanno l'obbligo di assicurare la formazione secondo il rito proprio dei candidati: la possibilità di esercitare il culto divino secondo le

<sup>61</sup> BROGI M., *I cattolici orientali nel Codex Iuris Canonici*, in *Antoniaum* 58 (1983), 241.

<sup>62</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 22.

<sup>63</sup> Can. 332 § 2 del CCEO: «Si deve erigere un seminario maggiore che serva o a un'eparchia molto ampia oppure, se non a un'intera Chiesa *sui iuris*, almeno a diverse eparchie della stessa Chiesa *sui iuris*, facendo opportune convenzioni, anzi anche a diverse Chiese *sui iuris* che hanno un'eparchia nella stessa regione o nazione, in modo che, sia per il conveniente numero di alunni, sia per la relativa abbondanza di moderatori e di professori debitamente qualificati, come pure per la sufficienza di mezzi per il congiungersi delle forze migliori, si provveda a una formazione per nulla manchevole». Can. 333 del CCEO: «Anche se è desiderabile che agli alunni di una Chiesa *sui iuris* sia riservato un seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono essere ammessi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese *sui iuris*».

<sup>64</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 104.

prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris* e di seguire una propria forma di vita spirituale<sup>65</sup>.

I rettori e formatori nei seminari dove sono ammessi gli alunni orientali sono soggetti alla raccomandazione del can. 41 del CCEO, vale a dire che siano formati nella conoscenza delle Chiese Orientali. In un seminario diocesano latino il Vescovo ha il dovere di vigilare che questa norma venga rispettata; nel seminario interdiocesano tale dovere lo hanno i Vescovi interessati, poiché, secondo il can. 243 del CIC, ogni seminario deve avere il proprio regolamento approvato dal Vescovo diocesano o se, si tratta di un seminario interdiocesano, dai Vescovi interessati. Il piano di formazione dei chierici, osservando fedelmente il diritto comune e tenuta presente la tradizione della propria Chiesa *sui iuris*, deve comprendere secondo il CCEO, tra l'altro, norme speciali riguardo alla formazione personale, spirituale, dottrinale e pastorale degli alunni orientali, come pure le singole discipline da insegnare e inoltre il regolamento dei corsi e degli esami<sup>66</sup>. Il CCEO accenna, inoltre, allo spirito universale della formazione degli alunni nel seminario. Al riguardo, il can. 352§3 del CCEO stabilisce che gli alunni, se si preparano ad esercitare i ministeri nella propria Chiesa *sui iuris*, siano formati a uno spirito veramente universale e siano istruiti sulle necessità della Chiesa universale e specialmente sull'apostolato dell'ecumenismo e dell'evangelizzazione. Questo spirito universale della formazione si vede anche nel can. 257§2 del CIC<sup>67</sup>. I cann. 342-356 del CCEO parlano della formazione ai ministeri, di cui i cann. 346§2, 352§2 e 354 trattano del contenuto e della modalità della formazione dei seminaristi con la caratteristica speciale orientale.

Quando, secondo il can. 352§2 del CCEO, i seminaristi vengono istruiti nella celebrazione liturgica, è logico che essi debbano essere istruiti nella celebrazione liturgica delle loro Chiese proprie, poiché saranno destinati a lavorare nella loro propria Chiesa dove si celebra secondo il loro proprio rito. Inoltre, parlando della formazione dei diaconi, il can. 354 del CCEO ricorda che il curriculum degli studi deve tenere conto delle tradizioni della propria Chiesa *sui iuris*, della diaconia nella liturgia, della parola e della carità. Se ci sono diaconi orientali<sup>68</sup> destinati al sacerdozio nel seminario latino, i formatori devono rispettare i diritti e limiti dei diaconi orientali, per

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 103-104.

<sup>66</sup> Cfr. can. 330 § 3 del CCEO.

<sup>67</sup> Can. 257 § 2 del CIC: «Il Vescovo diocesano abbia cura che i chierici che hanno intenzione di trasferirsi dalla propria ad una Chiesa particolare di un'altra regione, siano preparati convenientemente ad esercitarvi il ministero sacro, che imparino cioè la lingua della regione, abbiano conoscenza delle sue istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini».

<sup>68</sup> Nel caso in cui i diaconi non hanno l'adattamento o il biritualismo.

quanto è previsto nel CCEO, differentemente dai diaconi latini. Il diacono orientale può tenere l'omelia nella Divina Liturgia solo se il diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* lo permette<sup>69</sup>. Inoltre il diacono orientale non può benedire il matrimonio che richiede il rito sacro<sup>70</sup>; non è ministro ordinario del Battesimo, eccetto in caso di necessità<sup>71</sup>; non è ministro della comunione, eccetto se lo stabilisce il diritto particolare<sup>72</sup>. Un diacono orientale ammesso al servizio della Chiesa latina con la facoltà di biritualismo o di adattamento può svolgere le funzioni del diacono latino nella santa Messa, amministrare ordinariamente nei riguardi dei fedeli latini il Battesimo ed assistere al matrimonio di due fedeli latini<sup>73</sup>.

Per i seminari maggiori latini si richiedono i seguenti provvedimenti, a favore degli alunni orientali ma anche dei latini: a) ci sia almeno qualche docente di discipline orientali in ogni seminario latino; b) i superiori dei seminari latini permettano ai seminaristi orientali di frequentare, almeno nei giorni di domenica e di festa, le rispettive Chiese o luoghi di culto, se ci sono nelle vicinanze; c) i superiori dei seminari latini assicurino ai seminaristi orientali luoghi adatti per le celebrazioni liturgiche secondo le esigenze del proprio rito<sup>74</sup>. Può sorgere il problema dell'ammissione dei candidati orientali nel seminario latino quando nello stesso territorio esiste una eparchia o un esarcato e un seminario della propria Chiesa *sui iuris*. Possono essere ammessi in questo caso i candidati orientali nel seminario latino? Se questi candidati vogliono essere in futuro incardinati nella diocesi latina, volendo lavorare nella Chiesa latina, tale ammissione si giustificerebbe. Ma è necessaria in questo caso per l'ammissione una lettera scritta da parte dell'eparca o esarca proprio di questo candidato. Se invece i candidati sono destinati alla Chiesa Orientale propria, devono essere ammessi nel seminario proprio, anche se tale seminario è molto lontano dalla città dove abita il candidato.

---

<sup>69</sup> Cfr. can. 614 § 4 del CCEO.

<sup>70</sup> Cfr. can. 828 del CCEO.

<sup>71</sup> Cfr. can. 677 § 2 del CCEO.

<sup>72</sup> Cfr. can. 709 § 1 del CCEO.

<sup>73</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 80.

<sup>74</sup> Cfr. *Ibid.*, 104. Questi autori suggeriscono insieme 5 provvedimenti, di cui io ho ricordato solo 3 poiché gli altri 2 trattano della responsabilità delle autorità orientali. Pertanto le autorità orientali, nell'inviare i loro seminaristi in seminari latini, scelgano quelli nei quali la formazione orientale sia assicurata e le stesse autorità, nell'inviare i loro seminaristi in seminari o in istituzioni accademiche latine, scelgano solo quei seminaristi destinati alla specializzazione, assicurando la formazione del primo ciclo di studi nei propri seminari. Cfr. LORUSSO L., *Gli orientali cattolici tra cattolici orientali e latini*, op. cit., 105.

### §9. La conoscenza orientale nella formazione dei seminaristi latini

Il Decreto del Concilio Vaticano II «*Optatam totius*» disponeva che la formazione sacerdotale risulti conforme alle necessità pastorali delle regioni in cui dovrà svolgersi il ministero<sup>75</sup>. Per il fatto che nelle diocesi ci sono fedeli orientali, è normale che i sacerdoti latini vengano in contatto anche con questi fedeli orientali nelle loro parrocchie. I parroci latini devono essere consapevoli della presenza di questi fedeli orientali nelle loro parrocchie. La conoscenza delle Chiese cattoliche Orientali è molto importante per il compimento dei doveri dei sacerdoti verso i fedeli orientali cattolici residenti nelle loro parrocchie latine, soprattutto in ordine alla celebrazione dei sacramenti. Perciò i seminaristi latini devono essere formati anche con la conoscenza delle Chiese cattoliche Orientali che hanno comunità consistenti di fedeli nella loro diocesi. A questo riguardo dice l'istruzione EMCC art. 18 § 3: «Pur nelle Diocesi/Eparchie o regioni dove non si rende necessaria immediatamente una specializzazione dei seminaristi in tema di migrazione, i problemi della mobilità umana dovranno ugualmente entrare sempre più nella visuale dell'insegnamento teologico e soprattutto della teologia pastorale».

Il Papa PIO XI già nel 1928 richiedeva nella Enciclica «*Rerum Orientalium*»<sup>76</sup> che in ogni seminario vi fosse un sacerdote che potesse spiegare almeno alcuni degli elementi degli studi orientali:

«Ma non sarà difficile preparare, per ciascun seminario teologico, un qualche professore, il quale, insieme con la propria materia, o di storia o di liturgia o di diritto canonico, possa spiegare almeno alcuni elementi degli studi orientali. In tal modo, rivolgendo la mente e il cuore degli alunni alle tradizioni e ai riti degli orientali, ne seguirà necessariamente un vantaggio non lieve, né soltanto in pro degli orientali, ma degli stessi alunni, i quali, come è naturale, ne attingeranno una più profonda cognizione della teologia cattolica e della disciplina latina, e insieme concepiranno un più vivo amore alla vera sposa di Cristo, mentre ne ammireranno la meravigliosa bellezza e unità nella stessa varietà dei riti, risplendere in qualche modo, più fulgida»<sup>77</sup>.

Nei seminari e nelle facoltà teologiche, sarebbe inoltre utile organizzare corsi di base circa le Chiese Orientali e i loro principi teologici e

---

<sup>75</sup> Cfr. OT 1.

<sup>76</sup> Cfr. PIO XI, Lett. Enc. «*Rerum orientalium*» (8 settembre 1928), in *AAS* 20 (1928) 277-288. Traduzione italiana: *Enchiridion delle Encicliche* 5/262-279.

<sup>77</sup> *Enchiridion delle Encicliche* 5/273

le loro tradizioni liturgiche e spirituali<sup>78</sup>. In tutti i seminari, secondo «*Optatam totius*» (che riserva il primo posto agli studi biblici), si dovrebbe acquistare una completa e corretta conoscenza dei padri della Chiesa, sia orientale che occidentale. La grande eredità teologica dell'Oriente deve rappresentare una parte sostanziale di tutti quei tratti che essa ha particolarmente sviluppato e approfondito, sia per arricchire il *curriculum* degli studenti del rito latino, sia per promuovere una più profonda conoscenza delle Chiese Orientali<sup>79</sup>. Secondo «*Optatam totius*», lo scopo di questa formazione è: «quello di preparare gli studenti al dialogo intellettuale e ad affrontare i problemi pastorali concreti, che possono sorgere quando si trovano a vivere insieme comunità religiose differenti, per esempio quelli riguardanti la pastorale dei matrimoni misti e di rito diverso»<sup>80</sup>.

Molte volte, i fedeli cattolici orientali che vivono *extra territorium* non hanno abbastanza informazione sul loro stato canonico e non sanno a chi rivolgersi per le loro necessità sacramentali. Questi fedeli hanno poca conoscenza dell'esortazione del Concilio e del CCEO in ordine all'osservanza del loro rito e della loro tradizione e non hanno il tempo di informarsi su questo a causa del loro lavoro, delle difficoltà linguistiche, della preoccupazione economica e del nuovo ambiente culturale. Una conoscenza generale del diritto canonico orientale, oppure almeno dei canoni del diritto canonico orientale che obbligano la Chiesa latina, devono possederla i parroci latini; per esempio il can. 37 del CCEO stabilisce che il libro dei battezzati indichi anche la Chiesa *sui iuris* di appartenenza, nonché il passaggio ad altra Chiesa *sui iuris*. Questo canone vincola anche i parroci della Chiesa latina<sup>81</sup>. La lettera circolare «*En égard au développement*» del 6 gennaio 1987 della Congregazione per l'Educazione Cattolica, sottolineando l'importanza dello studio sulle Chiese Orientali, afferma: «Uno studio sincero ed approfondito della Tradizione della Chiesa di Cristo non può ignorare le tradizioni particolari delle differenti Chiese cristiane, comprese quelle orientali. Tornando alle sorgenti essenziali della fede, il teologo di una Chiesa particolare non solo si arricchisce attraverso l'esperienza degli altri, ma, proprio con questo metodo, torna alle proprie radici»<sup>82</sup>. Dove è possibile, la formazione dei seminaristi deve comprendere il contatto diretto con comunità cristiane orientali, per riconoscere la

<sup>78</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolare «*En égard au développement*» del 6 gennaio 1987, in EV 10/1144. La traduzione italiana si trova nel testo parallelo.

<sup>79</sup> Cfr. OT 16.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Cfr. BROGI M., *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, in *Antonianum* 66 (1991), 50.

<sup>82</sup> CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lett. Circ. «*En égard au développement*», 6 gennaio 1987, in EV 10/809.

diversità liturgica e culturale che esiste fra le Chiese cattoliche Orientali<sup>83</sup>. Nella stessa parola del Legislatore, la conoscenza dell'intero *Corpus Iuris Canonici* deve essere opportunamente promossa nella formazione sacerdotale<sup>84</sup>.

#### §10. Il non indurre i cattolici orientali a passare ad un'altra Chiesa

Il CCEO prevede una pena per chi induce qualche fedele al passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris*. Così si esprime il can. 1465 del CCEO: «Colui che, esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, a qualunque Chiesa *sui iuris* egli sia ascritto, anche alla Chiesa latina, avrà osato indurre in qualunque modo qualsiasi fedele cristiano al passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* contro il can. 31, sia punito con una pena adeguata». Questo canone è comune alla Chiesa latina e alle Chiese Orientali poiché qui si riferisce a *quicumque Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae*. Secondo il can. 31 del CCEO, che viene richiamato nel can. 1465 del CCEO: «Nessuno presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa *sui iuris*». Colui che fu il relatore del lavoro della Pontificia Commissione per la redazione del codice orientale (in sigla: PCCICOR) su tale tema scriveva nel 1978:

«È evidente che uno dei compiti del Vescovo locale sia quello di illuminare le menti di coloro che, in buona fede, ritengono che gli Orientali in diaspora dovrebbero, non appena possibile, essere totalmente incorporati nelle parrocchie latine e quindi perdere ogni contatto con le loro proprie Chiese di origine. Perfino oggi si rilevano assai spesso istanze del genere. Essi sono evidentemente contrari ai Decreti del Concilio Vaticano II»<sup>85</sup>.

Questa norma del can. 1465 del CCEO è una delle più importanti norme relative alla situazione dei fedeli cattolici in diaspora. Nessun fedele della Chiesa, sia delle Chiese Orientali che di quella latina, deve indurre un fedele cattolico a passare ad altra Chiesa. La norma del can. 31 del CCEO esisteva già nel can. 7 del motu proprio «*Cleri Sanctitati*» [= CS]: «*Nemo quemvis fidelem, ad alium ritum assumendum, ullo modo inducere praesumat*».

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio Summi Pontificis ad eos qui conventui internationali iuris canonici interfuerunt*, in *Communicationes* 25 (1993), 13; cfr. *L'Osservatore Romano*, 25 aprile (1993), 4.

<sup>85</sup> ŽUŽEK I., *Canons concerning the authority of Patriarchs over the faithful of their own rite who live outside the limits patriarchal territory*, in *Nuntia* 6 (1978), 27. La traduzione è mia; l'Autore asseriva: «Evidently, one of the duties of the local bishop shall be to enlighten the minds of those who, in good faith, believe that Orientals in the diaspora should as soon as possible become totally incorporated into Latin parishes and thus lose all contact with their own Church of origin. Even today, one hears all too often of such instances. They are evidently contrary to Decrees of Vatican Council II».

CS faceva esplicita menzione dei latini, in quanto can. 15 prescriveva: «*Præscriptis cann. 1§2, 4, 5, 7, 10, 11§2, 13 tenentur clerici et laici cuiusvis ritus, latinis haud exclusis*». Il CCEO non menziona la Chiesa latina nel can. 31, sebbene di questa colpa si sia essa principalmente macchiata in questi ultimi secoli<sup>86</sup>. Il can. 31 del CCEO comunque obbliga pure la Chiesa latina, perché la *Chiesa latina* viene esplicitamente menzionata nel can. 1465 del CCEO e anche perché la norma del CCEO can. 31 intende tutelare il principio espresso nel can. 214 del CIC, che assicura ai fedeli il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa. La diaspora di cattolici di rito orientale fa correre loro il rischio di essere forzati ad assimilarsi ai cattolici di rito latino, soprattutto là dove la Chiesa locale si dimostra impreparata a gestire la diversità. La Costituzione Apostolica *Orientalium dignitas* di Leone XIII del 1894 prevedeva la *sospensione a divinis* e altre pene per il sacerdote di rito latino che consigliasse di allontanare i fedeli orientali dal loro rito: «Qualsiasi Missionario latino, del clero secolare o regolare, che con consigli o aiuti attiri qualche orientale al rito latino, oltre alla *sospensione a divinis* nella quale incorrerà *ipso facto*, e altre pene inflitte dalla stessa Costituzione *Demandatam*, sia destituito ed escluso dal suo ufficio»<sup>87</sup>.

Durante il lavoro della commissione sullo «*Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis*», un membro ha osservato che: «Questo canone è solo una pia esortazione che non può avere, specialmente in certi contesti sociali, il suo pieno valore [can not be fully enforced]»<sup>88</sup>. La risposta del *Cœtus de expansione observationum* fu: «il canone è penale e si veda a tal proposito il can. 1480»<sup>89</sup>. Questo can. 31 non è una semplice pia esortazione, ma un serio divieto che riguarda anzitutto la Chiesa latina, sia in Oriente, sia nella diaspora orientale in Occidente<sup>90</sup>. Qui c'è un doppio dovere, quello di vigilare che nessuno induca i fedeli a passare ad un altro rito e quello di punire con una pena adeguata colui che avrà osato farlo. Qui dobbiamo ricordare che quando diciamo che i Vescovi latini devono vigilare affinché nessuno induca i fedeli a passare ad un altro rito, è ovvio che anche loro stessi non devono indurre i fedeli orientali ad effettuare un tale passaggio.

<sup>86</sup> Cfr. BROGI M., *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, op. cit., 55.

<sup>87</sup> LEONE XIII, Lettera Apostolica «*Orientalium Dignitas*» (del 30 novembre 1894), in *ASS* 27 (1984-95), 260. Traduzione italiana: *Enchiridion delle Encicliche* 3/1963. La Costituzione «*Demandatam*» fu emanata da BENEDETTO XIV, in forma di epistola, il 24 dicembre 1743.

<sup>88</sup> *Nuntia* 28 (1989) 27.

<sup>89</sup> *Ibid.* Il can. 1480 del CICO corrisponde al can. 1465 del CCEO.

<sup>90</sup> Cfr. PINTO P. V., *Commento...*, 45; cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 131.

Questo è un dovere serio verso i fedeli delle Chiese Orientali cattoliche residenti *extra territorium*. Per quanto concerne l'aspetto giuridico dell'appartenenza, i fedeli orientali cattolici, anche se essi sono affidati *per la cura pastorale ratione domicilii* all'Ordinario o al Pastore della Chiesa latina, non passano alla Chiesa latina, ma rimangono sempre ascritti alla loro propria Chiesa Orientale *sui iuris*<sup>91</sup>.

I vescovi dovranno qualche volta confrontare questa situazione con sacerdoti orientali che svolgono la cura pastorale nella loro diocesi, sia come pastori per i fedeli orientali sia come pastori per i fedeli latini. Per esempio, nell'attuale situazione in Germania ci sono tanti sacerdoti orientali, provenienti soprattutto dalla Chiesa Siro-Malabarese e dalla Chiesa Siro-Malankarese, che lavorano nelle diocesi tedesche come pastori per i fedeli latini. Può capitare che, a motivo di scarsità di sacerdoti latini nella propria diocesi e per assicurare in essa il servizio dei sacerdoti orientali, il Vescovo voglia avere questi sacerdoti come appartenenti alla propria diocesi. Questo può, alle volte, condurre ad invitare in modo indiretto questi sacerdoti a passare alla Chiesa latina. Certo, il codice prevede certe situazioni e cause legittime per il passaggio da una ad un'altra Chiesa *sui iuris*. Tuttavia, cercare di indurre un fedele (anche un sacerdote) sarebbe, come abbiamo visto, un'azione punibile. Questa situazione può capitare pure nei confronti di religiosi e religiose che offrono il loro servizio nelle diocesi latine. Il Vescovo latino deve rispettare questa norma del can. 31 del CCEO, soprattutto nei confronti dei candidati orientali al sacerdozio, sia quelli destinati ad una Eparchia orientale, sia quelli destinati ad una diocesi latina. Poiché esiste per un candidato al sacerdozio la possibilità di essere incardinato in una diocesi latina senza passare alla Chiesa latina, questo passaggio non è necessario. Tuttavia, se per le gravi cause e circostanze personali, il desiderio viene da parte del candidato, è certo che il Vescovo deve rispettare questa richiesta anche se non è lui a decidere ma la Sede Apostolica<sup>92</sup>.

Il can. 32 § 2 prevede una situazione in cui non si esige il consenso della Sede Apostolica per passare a un'altra Chiesa *sui iuris*: «se però si tratta di un fedele cristiano dell'eparchia di qualche Chiesa *sui iuris* che chiede di passare a un'altra Chiesa *sui iuris* che ha nello stesso territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si presume, purché i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentano per iscritto al passaggio». In ogni modo il Vescovo ha il dovere di non indurre un fedele orientale, con iniziative da parte propria, a passare alla Chiesa latina. L'uso

---

<sup>91</sup> Cfr. can. 38 del CCEO.

<sup>92</sup> Cfr. cann. 32 § 1 del CCEO e 112 § 1 del CIC.

di ricevere per lungo tempo i sacramenti secondo il rito di un'altra Chiesa *sui iuris* non comporta l'iscrizione a quella Chiesa in cui i fedeli ricevono i sacramenti<sup>93</sup>.

### **§11. L'indulto apostolico per ordinare i propri sudditi di rito orientale**

Il can. 1015§1 del CIC difende il diritto dei Vescovi di ordinare personalmente i propri sudditi, quando dispone che il Vescovo proprio se non sia impedito per una giusta causa, ordini personalmente i suoi sudditi. Secondo il can. 1015§2 del CIC, il Vescovo proprio non può ordinare lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico. Allo stesso modo il can. 748§2 del CCEO dispone: «Un Vescovo eparchiale non può ordinare un candidato suo suddito iscritto a un'altra Chiesa *sui iuris*, se non con la licenza della Sede Apostolica». Perché il candidato possa essere ordinato da un Vescovo diverso dal proprio, si chiede la lettera dimissoria da parte di questo ultimo<sup>94</sup>. Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, tranne il caso in cui si desideri che il candidato venga ordinato da un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo; in questo caso si richiede pure l'indulto apostolico<sup>95</sup>.

Questa limitazione del diritto del Vescovo si spiega solo per proteggere la celebrazione dell'ordinazione nel rito liturgico a cui appartiene il candidato. Infatti, il can. 846 del CIC<sup>96</sup> e il can. 674 del CCEO<sup>97</sup> ricordano la necessità che il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito e secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa *sui iuris*. Perciò il Vescovo latino, nel nostro caso, deve celebrare i sacramenti secondo il proprio rito e secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa latina. Il candidato al diaconato e al presbiterato deve essere ordinato dal proprio

---

<sup>93</sup> Cfr. can. 112 § 2 del CIC.

<sup>94</sup> Cfr. can. 1015 § 1 del CIC.

<sup>95</sup> Cfr. can. 1021 del CIC: «Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per indulto apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo». Can. 752 del CCEO: «Le lettere dimissorie possono essere spedite dal Vescovo eparchiale proprio a qualsiasi Vescovo della stessa Chiesa *sui iuris*, ma non a un Vescovo di una Chiesa diversa da quella dell'ordinando, se non con la licenza di coloro di cui nel can. 748 § 2».

<sup>96</sup> Can. 846 del CIC: «Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunchè di sua iniziativa (§ 1). Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito (§ 2)».

<sup>97</sup> Can. 674 del CCEO: «Nella celebrazione dei sacramenti si osservi diligentemente quanto è contenuto nei libri liturgici (§ 1). Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa *sui iuris*, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica (§ 2)». Can. 846 del CIC: «Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunchè di sua iniziativa (§ 1). Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito (§ 2)».

Vescovo o da un altro Vescovo con legittime lettere dimissorie (747 del CCEO e 1015§1 del CIC) e il ministro deve celebrare i sacramenti secondo il proprio rito (cfr. can. 674 del CCEO e can. 846§1 del CIC). La cosa più desiderabile sarebbe che questo candidato fosse ordinato secondo il proprio rito, ma alle volte è impossibile e, quindi, la Sede Apostolica concede l'indulto affinché un orientale, candidato agli ordini sacri, sia ordinato in rito latino da un Vescovo latino. I casi più frequenti sono seminaristi orientali che studiano nei paesi europei e sono destinati al servizio di una diocesi latina.

In tutti e due i casi, cioè sia nel caso che un candidato orientale venga incardinato nella diocesi latina e sia nel caso in cui il candidato orientale non venga incardinato nella diocesi latina, si richiede l'indulto da parte della Sede Apostolica. Per ricevere l'indulto per l'ordinazione di un candidato orientale nel rito latino si deve informare per iscritto la Congregazione per le Chiese Orientali chiedendo il permesso<sup>98</sup>. La Congregazione per le Chiese Orientali concede questa grazia per l'ordinazione del candidato orientale nel rito latino, sempre che il candidato rimanga ascritto alla propria Chiesa *sui iuris*<sup>99</sup>.

## §12. Circa l'accoglienza degli ortodossi nella Chiesa cattolica

Chi è competente per l'accoglienza nella Chiesa cattolica? Nelle Chiese cattoliche Orientali, secondo il CCEO, entro il loro territorio sono competenti il parroco e il Gerarca del luogo: cioè se si tratta di un laico il parroco e se si tratta di un chierico, il Vescovo<sup>100</sup>. Nella Chiesa latina, il competente per tale ammissione è il Vescovo diocesano<sup>101</sup>. Riguardo all'appartenenza degli acattolici che aderiscono alla piena comunione cattolica, il Concilio Vaticano II<sup>102</sup> e il CCEO la regolano con chiare parole: «I battezzati acattolici che vengono alla piena comunione con la Chiesa

<sup>98</sup> La lettera per chiedere il permesso dalla Congregazione per le Chiese Orientali per l'ordinazione di un candidato orientale in rito latino deve essere nel seguente modo (cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 182): «*Beatissime Pater, ..., Ecclesiae ... Alumnus Dioecesis/Eparchiae ... humiliter petit ut ad sacrum Diaconatus et Presbyteratus Ordinem ritu latino admitti possit; ob causas allatas; insuper, aliquando ordinatus, facultatem habeat Sacrum litandi atque cetera diaconalia, deinde sacerdotalia munera utroque ritu, ..., obeundi, iuxta bonum spirituale fidelium cuiuscumque ritus adstantium, inter quos versatur. Episcopus ... preces commendat.*»

<sup>99</sup> Da parte della Congregazione per le Chiese Orientali la risposta sarà formulata nel seguente modo (cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 182): «*Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, vigore facultatum a Summo Pontifice Benedicto PP. XVI sibi tributarum, benigne concedit gratiam, iuxta preces, servatis de iure servandis, ea tamen lege ut Orator ritui ... adscriptus maneat. Contrariis quibuslibet non obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus Congregationis per Ecclesiis Orientalibus, die ...*»

<sup>100</sup> Cfr. cann. 898 e 899 del CCEO.

<sup>101</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23.2.2010, n. 5, [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it) [accesso: 12.4.2010].

<sup>102</sup> Cfr. OE 4.

cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura delle proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa *sui iuris* del medesimo rito, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni»<sup>103</sup>.

Vediamo una concreta situazione: poiché ci sono numerosi ortodossi che vivono in Germania, può capitare che uno di loro desideri essere accolto nella fede cattolica. Però il fedele ortodosso che desidera essere accolto nella Chiesa cattolica, deve essere ascritto ad una Chiesa cattolica Orientale vicina alla sua tradizione ortodossa e non nella Chiesa latina. La ragione di questa norma è prevalentemente ecclesiologica, poiché la piena comunione con Roma non significa alienazione e perdita del proprio rito<sup>104</sup>. Non viene specificato in questo can. 35 del CCEO, se questa norma sia *ad validitatem* o *ad liceitatem*. Durante la codificazione è stato proposto di aggiungere la clausola *ad validitatem*, formulando il testo nel seguente modo: «*Baptizati cuiusvis Ecclesiae vel Communitatis acatholicae ad plenitudinem communionis catholicae convenientes valide adscribi possunt tantummodo Ecclesiae proprii ritus*»<sup>105</sup>. Questa proposta non fu accettata e la questione circa la *mens Concilii* relativa al decreto conciliare «*Orientalium Ecclesiarum*» se questa norma sia *ad validitatem* venne considerata “obsoleta” perché nessuno sostiene più che il Concilio ha voluto dare in materia una norma *ad validitatem*<sup>106</sup>. D'altra parte è stato proposto da 11 proponenti di specificare che questo canone tratta solo della liceità, non della validità. Anche questa proposta non fu accettata. Sebbene si sia concordato che il canone è *ad liceitatem*, non si è voluto aderire ulteriormente a OE 4, da cui è stato ispirato questo canone<sup>107</sup>. Questa norma del can. 35 del CCEO però non è una pia esortazione, ma una norma vincolante<sup>108</sup>.

Un conflitto d'interesse che può capitare è il seguente: Un certo fedele ortodosso vuole essere accolto nella Chiesa cattolica, e concretamente, nella Chiesa latina ed egli si rivolge al Vescovo latino del luogo. In questo caso il Vescovo latino deve informare il fedele circa la norma prevista dal CCEO per cui egli deve essere accolto nella Chiesa cattolica Orientale più vicina alla sua tradizione ortodossa. Nonostante queste informazioni, se questo ortodosso resta con il suo desiderio e la sua decisione di volere essere ascritto alla Chiesa latina, per i motivi personali come il bene spirituale personale o l'unità della famiglia, sarà «necessario che, con il previo

---

<sup>103</sup> Can. 35 del CCEO.

<sup>104</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 13.

<sup>105</sup> *Nuntia* 22 (1986) 31.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 14.

benessere del Vescovo latino del luogo, chieda alla Sede Apostolica, concretamente alla Congregazione per le Chiese Orientali, un indulto apostolico»<sup>109</sup>. Ma secondo la prassi si verifica che in questo caso il fedele ortodosso, prima di passare alla Chiesa latina deve essere accolto e ascritto nella Chiesa cattolica Orientale vicina alla sua tradizione.

Un altro aspetto che vogliamo considerare è il seguente. Riguardo all'accoglienza degli acattolici orientali si deve distinguere tra il diritto di accogliere e l'iscrizione in una certa Chiesa. I Vescovi latini non hanno il diritto di accogliere questi fedeli orientali non cattolici nella Chiesa cattolica? A nostro parere i Vescovi latini hanno questo diritto, ma questi fedeli orientali verranno ascritti alla Chiesa Orientale cattolica più vicina alla loro tradizione. Se nei territori dove la Chiesa cattolica Orientale, alla quale deve essere ascritto un fedele non cattolico orientale, non ha alcuna struttura, sarebbe logico che il Vescovo latino accogliesse questi fedeli orientali non cattolici nella Chiesa cattolica Orientale corrispondente. Se si tratta di un laico, la cosa non sarebbe problematica. Ma se si tratta di sacerdoti ortodossi che aderiscono alla piena comunione cosa conviene fare? Un Vescovo latino può accogliere questi sacerdoti in una Chiesa Orientale cattolica? Suona non normale che un Vescovo latino accolga i sacerdoti ortodossi che faranno parte del clero di una Chiesa Orientale. Questa domanda deve essere chiarita.

### §13. Circa il passaggio dei fedeli ad un'altra Chiesa

Quale è il diritto e il dovere dei Vescovi latini nei casi in cui i fedeli orientali vogliono passare alla Chiesa latina e i fedeli latini ad una Chiesa Orientale? I codici vigenti prevedono la possibilità di passare da una ad un'altra Chiesa. Il can. 32§1 del CCEO richiede il consenso della Sede Apostolica per il passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris*. Questo consenso è richiesto per la validità giuridica. Anche il CIC, nel suo can. 112 § 1, 1° esige la licenza della Sede Apostolica per il passaggio ad una Chiesa *sui iuris*. A differenza del CIC, il CCEO prevede una situazione in cui tale consenso dalla Sede Apostolica si presume e, come conseguenza, non si deve ricorrere ad essa. Infatti, «se si tratta di un fedele cristiano dell'eparchia di qualche Chiesa *sui iuris* che chiede di passare ad un'altra Chiesa *sui iuris* che ha nello stesso territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si presume, purché i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentano

---

<sup>109</sup> *Ibid.* La lettera per chiedere l'indulto apostolico per l'ammissione di un ortodosso laico nella Chiesa latina deve essere redatta nel seguente modo: «*Beatissime Pater, ..., fidelis Ecclesiae orthodoxae ... cupiens ad plenam communionem cum Ecclesia catholica pervenire, petit – ad normam can. 35 CCEO – ut ritui latino ascribi possit. Ordinarius latinus preces commendat*» (SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 174)

per iscritto al passaggio»<sup>110</sup>.

Durante il lavoro di codificazione, sebbene un organo della consultazione fosse per omettere questo paragrafo sul «presunto consenso» ritenendo che questo avrebbe potuto causare tanti abusi, il CCEO ha voluto mantenere questa norma<sup>111</sup>. Intende il CCEO, con l'espressione «ad un'altra Chiesa *sui iuris*» includere anche la Chiesa latina? Poiché il CIC non dice nulla su tale «consenso presunto» della Sede Apostolica, la domanda era: viene coinvolta anche la Chiesa latina nel can. 32 §2 del CCEO? Questa domanda venne sottoposto al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi<sup>112</sup>. Come risposta venne emanato il rescritto «*Ex Audientia Sanctissimi*», che confermò il consenso presunto anche nel caso in cui i fedeli latini passano ad una delle Chiese Orientali:

*«Ad normam can. 112, § 1, 1° Codicis Iuris Canonici, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties transitum ad aliam Ecclesiam rituales sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae Latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioecisani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto consentiant»*<sup>113</sup>.

Alla luce di tale rescritto, possiamo dire con certezza che un fedele della Chiesa latina può passare ad una delle Chiese Orientali cattoliche, se ambedue le eparchie/diocesi si trovano nello stesso territorio e se entrambi i Vescovi acconsentano per iscritto, poiché in questo caso si presume la licenza della Sede Apostolica per il passaggio. Consideriamo una situazione concreta nella mia diocesi, cioè nella diocesi di Colonia in Germania: un fedele della Chiesa latina della diocesi di Colonia vuole passare alla Chiesa greco-cattolica ucraina in Germania. Questo caso sarebbe un esempio per il quale si presume il consenso della Sede Apostolica, naturalmente se l'Arcivescovo di Colonia e l'Esarca per i fedeli greco-cattolici ucraini in Germania acconsentono per iscritto<sup>114</sup>. Allora, in questo caso non c'è bisogno di ricorrere alla Sede Apostolica. Questo sarebbe un diritto e dovere

<sup>110</sup> Can. 32 § 2 del CCEO.

<sup>111</sup> Cfr. *Nuntia* 22 (1986), 27.

<sup>112</sup> Cfr. *Communicationes* 24 (1992), 14.

<sup>113</sup> SEGRETERIA DI STATO, Rescritto «*Ex audientia Sanctissimi*» del 26 novembre 1992, in *AAS* 85 (1993), 81.

<sup>114</sup> Infatti, in questo caso Arcivescovo della diocesi di Colonia e il Esarca per i fedeli greco-cattolici ucraini in Germania hanno giurisdizione nello stesso territorio.

del Vescovo latino sempre che egli sia convinto delle motivazioni<sup>115</sup> del fedele latino che vuole a passare ad una delle Chiese cattoliche Orientali. Possono capitare abusi con questa provvisione del «presunto consenso» in simili casi? Poiché oggi c'è un dibattito molto forte sul celibato, può capitare che alcuni fedeli latini vorrebbero passare, per esempio, alla Chiesa greco-cattolica ucraina in Germania per poter diventare sacerdoti sposati. Ma il passaggio con una tale intenzione non è consentito dalla Sede Apostolica:

«Da notare che la Sede Apostolica, concedendo a un fedele latino laico l'indulto di passare ad una Chiesa Orientale, aggiunge sempre la clausola che vieta il conferimento a lui del sacerdozio come uomo sposato. In questo modo si vuole evitare l'eventuale dolosa intenzione degli uomini latini che vogliono passare ad una Chiesa Orientale, per poter poi diventare sacerdoti sposati. Questo divieto vige anche quando uno passa dalla Chiesa latina ad una Chiesa Orientale in base al presunto consenso della Sede Apostolica»<sup>116</sup>.

Ma come succede nel caso in cui un fedele delle Chiese cattoliche Orientali voglia passare alla Chiesa latina? Sebbene questo Rescritto sia stato emanato per la Chiesa latina, il Rescritto e il can. 32 § 2 del CCEO, si riscontrano automaticamente. Logicamente sorge la domanda seguente: considera questo Rescritto anche il caso contrario, cioè esso conferma il consenso presunto anche nel caso in cui i fedeli orientali vogliono passare alla Chiesa latina? Riprendiamo qui il can. 32 § 2 del CCEO al quale abbiamo accennato all'inizio di questo argomento. Intende questo canone includere anche la Chiesa latina quando dice «Chiesa *sui iuris*»? Parlando del rapporto intercodiciale abbiamo accennato nel capitolo I, che qualche volta l'espressione "*sui iuris*" nel CCEO, include anche la Chiesa latina, ma talvolta non lo fa. Perciò la domanda è se con l'espressione Chiesa *sui iuris* il can. 32 § 2 intende includere anche la Chiesa latina e se la presunzione del consenso della Sede Apostolica vale anche quando un fedele orientale vuole passare alla Chiesa latina. Sulla base di questo can. 32 § 2 del CCEO e del sopra citato rescritto «*Ex audientia Sanctissimi*» della Segreteria di Stato, si

<sup>115</sup> Non basta avere solo il desiderio di cambiare il rito, ma si debbano essere i motivi giusti. Alcuni autori indicano alcune ragioni per un tale passaggio: cfr. POSPISHIL V., *Code of Oriental Canon Law. The Law on Persons: Rites - Persons in General - Clergy and Hierarchy - Monks and Religious - Laity*, Ford City 1960, 36; SZABÓ P., *L'iscrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris. Lettura dello ius vigens nella diaspora*, in *Atti del convegno Cristiani orientali e Pastori latini*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 15-16 aprile 2010 [in corso di stampa], nota 104. Questo ultimo autore riferisce ad alcuni autori quali ad es.: RIZZI M., s.v. *Transitus ritus*, in PALAZZINI P. (ed.), *Dictionarium morale et canonicum*, IV, Romæ, 545-546); MUDRYJ S., *De transitu a ritu byzantino-ucraino ad ritum latinum: dissertatio historico-iuridica*, Roma 1973, 132-134.

<sup>116</sup> SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 138.

potrebbe pensare che sia logico che questo presunto consenso possa essere applicato anche nel caso in cui un fedele orientale vuole passare alla Chiesa latina.

Secondo BROGI, a quel tempo Sottosegretario della Congregazione per le Chiese Orientali, il Rescritto «*Ex audientia Sanctissimi*» considera la richiesta di passaggio dalla Chiesa latina ad una Chiesa Orientale, ma non considera il caso inverso<sup>117</sup>. Anche dalla prassi della Congregazione per le Chiese Orientali si verifica che l'applicazione del «*Rescriptum Ex audientia Sanctissimi*» sul presunto consenso non riguarda la situazione quando un fedele orientale chiede di passare alla Chiesa latina<sup>118</sup>. Ma alcuni autori ritengono che il canone 32 § 2 si possa applicare nel caso del passaggio dalla Chiesa Orientale alla latina, perché la Chiesa latina deve essere considerata come una Chiesa *sui iuris* nel senso del CCEO<sup>119</sup>. Riguardo tale menzionato rescritto, il FÜRST asseriva: «Indirettamente, però, è dimostrato con ciò [...] che il can. 32 §2 CCEO venne considerato sufficiente per il passaggio da una Chiesa Orientale alla Chiesa latina anche senza un esplicitamente espresso “*etiam Ecclesiae latinæ*”»<sup>120</sup>.

Allora possiamo concludere, che per il passaggio di un fedele latino alla Chiesa Orientale, basta il consenso scritto di entrambi i Vescovi nello stesso territorio e per il passaggio di un orientale alla Chiesa latina è ancora in discussione l'applicabilità del «consenso presunto». La discussione riguardo a questo tema è ancora aperta e sotto lo studio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Perciò, è opportuno e prudente che il Vescovo non acconsenta per scritto con l'Eparca di un fedele orientale che vuole passare alla Chiesa latina, sebbene entrambi abbiano giurisdizione nello stesso territorio. In questo caso è opportuno che il Vescovo aspetti il consenso esplicito da parte della Sede Apostolica. Ma nella maggioranza dei casi, i fedeli orientali *extra territorium* sono sprovvisti della propria gerarchia e sono affidati ai Vescovi latini. In tal caso solo la Sede Apostolica è competente per dare il consenso al fine del passaggio degli orientali alla Chiesa latina poiché non si trovano nello stesso territorio le Gerarchie di ambedue le Chiese.

<sup>117</sup> Cfr. BROGI M., *Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di Chiesa sui iuris*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 50 (1993), 668.

<sup>118</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 138.

<sup>119</sup> Cfr. FÜRST C. G., *Interdipendenza del diritto canonico latino ed orientale. Alcune osservazioni circa il Diritto Canonico della Chiesa Cattolica*, in BHARANIKULANGARA K. (ed.), *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» 34, Città del Vaticano 1995, 30-31; LORUSSO L., *Gli orientali cattolici e i pastori latini*, «Kanonika» 11, Roma 2003, 73; KAPTIJN A., *L'iscription à l'Eglise de droit propre*, in *L'Année Canonique* 40 (1998), 49-70 [ivi 62].

<sup>120</sup> FÜRST C. G., *Interdipendenza del diritto canonico latino ed orientale. Alcune osservazioni circa il Diritto Canonico della Chiesa Cattolica*, op. cit., 31.

#### §14. La concessione della licenza nel caso delle concelebrazioni

Come è nel caso di una concelebrazione eucaristica? Abbiamo già visto la norma del Codice che ogni sacerdote deve celebrare la liturgia secondo il proprio rito tranne che lui abbia speciale facoltà dalla Sede Apostolica<sup>121</sup>. Quali norme devono osservare i sacerdoti orientali e latini nel caso della concelebrazione? Secondo il CCEO, i sacerdoti orientali devono avere la licenza del “Vescovo eparchiale” per la concelebrazione in un altro rito<sup>122</sup>. Nelle concelebrazioni si segue il rito del celebrante principale. Inoltre, si deve evitare qualsiasi sincretismo liturgico e ognuno dei concelebranti deve conservare preferibilmente le vesti liturgiche e le insegne della propria Chiesa *sui iuris*<sup>123</sup>. Come motivo per conservare le vesti liturgiche della Chiesa propria nella concelebrazione, l’*Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali* del 6 gennaio del 1996 spiega: «Si tratta di un modo molto eloquente di evidenziare la varietà delle tradizioni ecclesiali e il loro confluire nell’unità della Chiesa. È questo un simbolo significativo della futura unità nella pluriformità e uno strumento per tutelare le Chiese Orientali e la loro specificità contro ogni assimilazione, soprattutto laddove esse siano in minoranza»<sup>124</sup>.

Concretamente parlando, se un sacerdote orientale, vuole concelebrare nel rito latino, ha bisogno della licenza del “Vescovo eparchiale”, tranne che questo sacerdote abbia una facoltà speciale concessa dalla S. Sede, come il *biritualismo* o l’*adattamento* del rito. La licenza di cui parla qui il CCEO, da quale Vescovo deve essere concessa? Che vuol dire il can. 701 del CCEO con “Vescovo eparchiale” in questo caso? Per esempio un sacerdote orientale in Germania deve avere la licenza del Vescovo dell’Eparchia dove è iscritto o la licenza del Vescovo latino dove viene celebrata l’Eucaristia? Certamente questo può capitare in occasione dei viaggi, convegni, ritiri spirituali, vacanze, pellegrinaggi o in occasione di grandi feste ed eventi. Penso che in questo caso il sacerdote deve avere la licenza del Vescovo latino, poiché qui si tratta della vigilanza nella diocesi dove vengono celebrati i sacramenti, nel rispetto delle norme che esistono. Allora possiamo interpretare il can. 701 del CCEO nel senso che sia il Vescovo del luogo dove viene celebrata l’Eucaristia colui che è competente a dare la licenza per la concelebrazione.

<sup>121</sup> Cfr. cann. 846 § 2 del CIC e 674 § 2 del CCEO.

<sup>122</sup> Cfr. can. 701 del CCEO.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, del 6 gennaio 1996, Città del Vaticano 1996, nr. 57.

Ma questo non rimane senza problemi. Consideriamo una situazione in München in Germania. In Germania, come abbiamo già accennato varie volte, esiste l'Esarcato per gli ucraini greco-cattolici con un Esarca che ha sede in München. Di quale Vescovo è richiesta la licenza se un sacerdote latino della diocesi di München-Freising vuole concelebrazione in una celebrazione nel rito della Chiesa greco-cattolica in München? Del Vescovo latino di München-Freising o dell'Esarca degli ucraini? Sarebbe più opportuno chiedere all'Esarca. Consideriamo ancora un'altra situazione, quella di un sacerdote Siro-malabarese in viaggio che vuole concelebrazione nel rito Greco-melkita per esempio nella diocesi di Colonia. A chi questo prete Siro-malabarese deve chiedere la licenza per la concelebrazione? Penso che debba chiedere al Vescovo latino della diocesi di Colonia. Ma l'opportunità che un Vescovo latino dia licenza ad un sacerdote orientale di concelebrazione in un altro rito orientale è un po' strana. Ma, considerando il dovere del Vescovo di sorvegliare le celebrazioni liturgiche nella sua diocesi, questo principio sembrerebbe giusto. Come è la situazione se i sacerdoti latini vogliono concelebrazione in un rito orientale? Che dice il CIC al riguardo? Hanno i sacerdoti latini bisogno di una licenza del Vescovo per questo, nel caso che non abbiano la facoltà di *biritualismo* o dell'*adattamento* del rito? Nel CIC non c'è una norma al riguardo, ma la norma orientale, cioè il can. 701 del CCEO, riguarda implicitamente anche i Vescovi e i sacerdoti latini<sup>125</sup>. Inoltre, bisogna aver presente la seguente norma dell'istruzione *Redemptionis sacramentum* riguardo alla conoscenza della lingua usata nell'eucaristia<sup>126</sup>, quando si vuole concelebrazione.

### §15. Circa la dispensa dalla forma canonica nei matrimoni

Quali diritti e doveri ha un Vescovo latino riguardo alla dispensa dalla forma canonica nei matrimoni dei fedeli orientali suoi sudditi? Essi devono rendere conto della differenza tra i due Codici riguardo alla dispensa dalla forma canonica. Gli Ordinari latini che hanno giurisdizione sui fedeli orientali devono ricordare che a differenza del codice latino, il CCEO riserva la facoltà di dispensare dalla forma canonica al Patriarca entro il territorio patriarcale o alla Sede Apostolica e non all'Ordinario del luogo<sup>127</sup>.

<sup>125</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 59.

<sup>126</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione «*Redemptionis sacramentum*» 25 marzo 2004, in *AAS* 96, II (2004), 581. Questa norma dice: «Qualora avvenga che vi siano tra i Sacerdoti alcuni che non conoscono la lingua della celebrazione, cosicché non possono debitamente pronunciare le parti della Preghiera eucaristica che sono loro proprie, essi non concelebrino, ma preferibilmente assistano secondo le norme alla celebrazione indossando l'abito corale».

<sup>127</sup> Cfr. cann. 835 e 78 § 2 del CCEO; 1127 §2 del CIC.

Nei casi straordinari di pericolo di morte si deve applicare la norma del can. 796 del CCEO<sup>128</sup>.

Quale è la situazione in un matrimonio tra un orientale cattolico e un protestante o un ortodosso? Questa situazione si può verificare spesso poiché vi sono in Europa molti ortodossi e protestanti. Secondo il can. 813 del CCEO, per questo matrimonio misto i fedeli orientali necessitano della licenza del Gerarca del luogo. Inoltre abbiamo già accennato che per la validità del matrimonio il can. 828 del CCEO richiede l'assistenza e la benedizione da parte di un sacerdote competente. Questa forma è richiesta anche in questi matrimoni per la validità. La dispensa da questa forma, come abbiamo detto, è riservata, secondo il can. 835 del CCEO, alla Sede Apostolica o al Patriarca entro il suo territorio<sup>129</sup> e, nel CIC, all'Ordinario del luogo. Nei casi di matrimoni tra un protestante e un fedele orientale *extra territorium*, che è suddito di un Ordinario latino, questo Ordinario non può dispensare questi fedeli dalla forma canonica<sup>130</sup>. In questo caso, per la dispensa dalla forma canonica, si deve ricorrere alla Sede Apostolica, anche se questo matrimonio viene celebrato nella Chiesa latina<sup>131</sup>.

Il can. 834 § 2 del CCEO è importante in quanto tratta i matrimoni tra un fedele orientale cattolico e un ortodosso: «Se invece la parte cattolica ascritta ad una Chiesa Orientale *sui iuris* celebra il matrimonio con una parte che appartiene alla Chiesa Orientale acattolica, la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto deve essere osservata solo per la liceità; per la validità invece è richiesta la benedizione del sacerdote osservando quanto è da osservarsi per il diritto». Quindi, si deve ottenere la licenza per il matrimonio misto e la licenza per celebrarlo fuori della Chiesa cattolica; ma non occorre dispensa dalla forma. Come è la situazione quando un orientale cattolico vuole sposare in Germania un non battezzato, cioè uno che

---

<sup>128</sup> Cfr. can. 796 § 1 del CCEO: «Quando sovrasta il pericolo di morte, il Gerarca del luogo può dispensare i fedeli cristiani suoi sudditi dovunque dimorino, nonché tutti gli altri fedeli cristiani che attualmente dimorano entro i confini del territorio dell'eparchia, dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto e da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico sia pubblici sia occulti, a eccezione dell'impedimento di ordine sacro del sacerdozio». §2: «Nelle stesse circostanze e solo nei casi in cui non sia possibile avvicinare nemmeno il Gerarca del luogo, hanno la stessa potestà di dispensare il parroco, un altro sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio e il sacerdote cattolico di cui nel can. 832 § 2; il confessore invece ha la stessa potestà, se si tratta di impedimento occulto, per il foro interno sia dentro sia fuori l'atto della confessione sacramentale». §3: «Si ritiene che il Gerarca del luogo non poteva essere avvicinato, se ciò era possibile soltanto in un modo diverso da una lettera o recandosi personalmente da lui».

<sup>129</sup> Nel Motu Proprio «*Crebrae allatae*», la dispensa dalla forma canonica era riservata solo al Romano Pontefice. Il Patriarca poteva dispensare dalla forma soltanto nei matrimoni tra un fedele orientale e un fedele acattolico (Cfr. cann. 32 § 2, 5° e 90 § 1, 2° del CA).

<sup>130</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 90.

<sup>131</sup> Cfr. PRADER J., *Aspetti specifici nel Codice orientale rispetto al Codice latino in materia matrimoniale*, in AA. VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, «Quaderni della Mendola» 3, Milano 1996, 43.

appartiene ai vari movimenti cristiani il cui battesimo non è riconosciuto nella Chiesa cattolica o con un musulmano o con qualche altro non battezzato? Questo matrimonio senza la dispensa dall'impedimento di «disparità di culto» sarebbe nullo. Secondo il CIC e il CCEO, il Gerarca del luogo è competente per concedere la dispensa in questi casi<sup>132</sup>. Nel caso di fedeli orientali *extra territorium*, l'Ordinario latino del luogo può dare questa dispensa ai fedeli orientali. Ma nella celebrazione del matrimonio la forma canonica prevista dal can. 828 del CCEO deve essere osservata per la validità, tranne nel caso in cui venga concessa la dispensa dalla forma da parte della Sede Apostolica<sup>133</sup>.

#### §16. La celebrazione del matrimonio di due orientali propri sudditi?

I Vescovi e parroci latini sono competenti ad assistere e benedire il matrimonio degli orientali cattolici? Nel caso di un matrimonio tra un orientale e un latino, il can. 1109 del CIC prevede che, l'Ordinario del luogo e il parroco latino possono assistere e benedire questo matrimonio, perché uno degli sposi appartiene alla Chiesa latina. Il can. 829 § 1 del CCEO è d'accordo su questo punto. Possono l'Ordinario del luogo e i parroci latini assistere e benedire il matrimonio tra due orientali cattolici loro sudditi? Vedendo la traduzione italiana o tedesca o spagnola del can. 829 § 1 del CCEO, si potrebbe pensare, erroneamente, che essi non sono competenti per questo sacramento. Infatti, così recita la traduzione italiana:

«Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo dopo la presa di possesso canonico dell'ufficio, finché svolgono legittimamente l'ufficio, benedicono validamente un matrimonio in qualsiasi luogo entro i confini del loro territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle due parti sia iscritta alla propria Chiesa *sui iuris*».

Tuttavia GEFAELL ritiene che questa traduzione dal latino non sia corretta e che, secondo il testo latino, gli Ordinari latini sono competenti ad assistere e benedire il matrimonio di due orientali cattolici fintanto che i nubenti sono loro sudditi<sup>134</sup>. L'ultima parte del sopracitato can. 829 § 1 nel testo latino dice: «*valide benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi*». L'ora menzionato testo latino deve essere tradotto nel seguente modo<sup>135</sup>: «benedicono validamente un matrimonio ... sia che gli sposi siano

<sup>132</sup> Cfr. cann. 803 §3 e 814 del CCEO; cann. 1086 §2 e 1125 del CIC.

<sup>133</sup> Cfr. can. 835 del CCEO.

<sup>134</sup> Cfr. GEFAELL P., *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 868.

<sup>135</sup> *Ibid.*

sudditi, sia – purché almeno una delle due parti sia iscritta alla propria Chiesa *sui iuris* – non lo siano». Perciò, l'Ordinario del luogo può benedire il loro matrimonio di suoi sudditi anche se nessuna delle parti sia latina e come conseguenza, anche un sacerdote latino, che è stato incaricato dall'Ordinario del luogo per cura pastorale degli orientali della diocesi, può celebrare questo matrimonio di suoi sudditi, anche se nessuna delle parti sia latina<sup>136</sup>.

A nostro parere, una tale posizione è giusta, anche perché troviamo nella «Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali» la norma che afferma indirettamente tale posizione quando dispone: «Occorre tuttavia tener presente che, con l'eccezione del caso in cui il Gerarca o il parroco siano, a norma del can. 916 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di altra Chiesa *sui iuris*, la celebrazione deve avvenire, *ad liceitatem*, secondo il rito liturgico degli sposi, o di uno di loro in caso di Matrimonio interrituale»<sup>137</sup>. Come conseguenza vogliamo concludere che l'Ordinario latino del luogo può benedire il matrimonio dei fedeli orientali che sono suoi sudditi. Poiché questi fedeli non sono automaticamente sudditi del parroco latino del luogo, egli non è competente per celebrare questi matrimoni senza la delega dall'Ordinario del luogo<sup>138</sup>. Tuttavia, se la delega o l'incarico esistono, egli è competente.

#### §17. La delega ai diaconi per i matrimoni tra un latino e un orientale?

Può l'Ordinario del luogo delegare un diacono latino a benedire il matrimonio degli orientali cattolici? Abbiamo detto che secondo i cann. 828 e 830 del CCEO, i matrimoni tra due orientali cattolici sono invalidi se vengono celebrati davanti ad un diacono delegato. Il diacono non può essere delegato per questo matrimonio poiché il CCEO esige la benedizione del sacerdote per la validità del matrimonio. La forma canonica esige questa benedizione del sacerdote (can. 828 § 2 del CCEO). Ma come avviene nel caso di un matrimonio tra un latino e un orientale? Può questo matrimonio essere celebrato davanti ad un diacono orientale o latino? Secondo il CCEO, questo matrimonio sarebbe invalido, poiché qui manca il rito sacro richiesto dal CCEO per la validità del matrimonio. Esiste discordia tra gli autori circa la validità di questo matrimonio<sup>139</sup>. Secondo CARNERERO PEÑALVER,

<sup>136</sup> *Ibid*, 869. Secondo tale autore il sacerdote latino può celebrare questo matrimonio adoperando la forma ordinaria del matrimonio [pure in rito latino].

<sup>137</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, del 6 gennaio 1996, Città del Vaticano 1996, nr. 83.

<sup>138</sup> Cfr. PRADER J., *Aspetti specifici nel Codice orientale rispetto al Codice latino in materia matrimoniale*, in AA. VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, «Quaderni della Mendola» 3, Milano 1996, 36.

<sup>139</sup> I seguenti autori ritengono che questi matrimoni dei fedeli orientali, celebrati davanti ad un diacono latino siano validi: Cfr. POSPISHIL V. J., *Eastern catholic Church Law*, New York 1996, 574;

il diacono latino può benedire validamente e lecitamente questo matrimonio con la delega dell'Ordinario del luogo che ha giurisdizione su questi orientali; ma per evitare ogni perplessità tra i fedeli, ciò non sarebbe conveniente tranne nel caso di massima necessità<sup>140</sup>. Ma altri autori come ABBASS ritengono che questi matrimoni siano invalidi per il difetto della forma canonica e che perciò il Vescovo latino non possa delegare un diacono per tali matrimoni anche se essi siano suoi sudditi<sup>141</sup>.

Può capitare che alcuni Ordinari e sacerdoti latini mantengano l'opinione che questo matrimonio sarebbe valido se venisse celebrato nella parrocchia latina e dinnanzi ad un diacono latino delegato. Ma è molto prudente e raccomandabile che per questi matrimoni gli Ordinari latini e i parroci latini non deleghino un diacono poiché «in sede giudiziaria sarebbe dichiarato nullo per difetto di forma il matrimonio di un fedele orientale, cattolico o ortodosso, celebrato senza “rito sacro”»<sup>142</sup>. Ministro del rito sacro per il CCEO è sempre il sacerdote e non il diacono. Secondo il canone 1112 del CIC il Vescovo latino può delegare anche i laici per assistere il matrimonio: «Dove mancano Sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà della Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni». Può un Vescovo latino delegare validamente un laico per celebrare un matrimonio tra due orientali o un matrimonio tra un cattolico orientale e un cattolico latino? Senza la forma canonica prevista dal can. 828 del CCEO, che richiede la benedizione del sacerdote, questi matrimoni celebrati dinnanzi ad un laico senza la dispensa della forma, non sono validi. La dispensa in tale caso è riservata al Santo Padre, e al Patriarca entro il territorio patriarcale<sup>143</sup>.

Sostenendo il principio di *locus regit actum*, alcuni canonisti ritengono che il Vescovo può delegare un laico per assistere il matrimonio di due cattolici orientali o di un fedele orientale e un fedele latino<sup>144</sup>. Ma la

---

CARNERERO PEÑALVER J., *La atención pastoral de los fieles de otras Iglesias*, in *Estudios Eclesiásticos* 78 (2003) 741; NAVARRETE U., *Questioni sulla forma canonica ordinaria nei Codici latino e orientale*, *Periodica de re canonica* 85 (1996), 506. Mentre i seguenti autori ritengono che questi matrimoni siano invalidi: Cfr. SALACHAS D., *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese Orientali*, Roma - Bologna 1994, 200-201; FÜRST C. G., *Probleme der Form der Eheschließung von Orientalen oder mit Orientalen*, in *De processibus matrimonialibus* 2 (1995), 36-37; ABBASS J., *Two Codes in comparison*, «Kanonika» 7, Roma 2007, 103.

<sup>140</sup> Cfr. CARNERERO PEÑALVER J., *La atención pastoral de los fieles de otras Iglesias*, op. cit., 741.

<sup>141</sup> Cfr. ABBASS J., *Two Codes in comparison*, op. cit., 103. La traduzione è mia; il testo originale dice: «a latin local ordinary cannot validly delegate a deacon to assist at a marriage involving Eastern Catholics, even his subjects, since Eastern canonical form requires the celebration of a sacred rite which is explicitly defines as the intervention of a priest assisting and blessing».

<sup>142</sup> SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 14.

<sup>143</sup> Cfr. can. 835 del CCEO.

<sup>144</sup> Cfr. POSPISHIL V. J., *Eastern catholic Church Law*, New York 1996, 574.

forma della celebrazione del matrimonio ecclesiastica non è regolata dal principio di “*locus regit actum*” come nella legislazione civile, ma dalla legge personale che obbliga i fedeli anche fuori del loro proprio territorio<sup>145</sup>. Perciò «sarebbe invalido per difetto di forma il matrimonio tra cattolico di Rito orientale e cattolico di Rito latino, celebrato davanti ad un fedele laico legittimamente delegato dal Vescovo per la celebrazione di matrimoni»<sup>146</sup>. Per questa ragione, è meglio che i diaconi o i laici non vengano delegati, anche nei casi in cui solo una parte dei nubendi è orientale e l'altra parte latina<sup>147</sup>.

### §18. Il grave obbligo dei Vescovi previsto nel can. 193 § 1 del CCEO

Come abbiamo accennato prima, secondo il can. 193 § 1 del CCEO, il Vescovo eparchiale a cui sono affidati fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris* ha il *grave obbligo* «di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa». Questo canone obbliga le Chiese cattoliche Orientali, e come conseguenza, anche i Vescovi eparchiali delle Chiese cattoliche Orientali. Ma il canone può essere applicato anche alla Chiesa latina? Obbliga anche i Vescovi latini? *L'iter* di questa norma ci aiuterà a rispondere meglio a questa domanda. Nello *Schema novissimum*, che venne presentato al Santo Padre il 28 gennaio 1989, la formulazione del canone 191§1 (che corrispondeva al can. 193§1 del CCEO) era la seguente:

«*Episcopus eparchialis, etiam Ecclesiae latinae, cuius curae christifideles alterius Ecclesiae sui iuris commissi sunt, gravi obligatione tenentur omnia providendi, ut hic christifideles propriae Ecclesiae ritum retineant, eumque colant ac pro viribus observent et cum auctoritate superiore eiusdem Ecclesiae relationes foveant*»<sup>148</sup>.

Questa formulazione però non venne accettata come tale. La frase “*etiam Ecclesiae latinae*” venne tolta nel testo promulgato<sup>149</sup>. La ragione per cui la PCCICOR voleva formulare questo canone con la espressa indicazione *etiam Ecclesiae latinae* era: «quella di prestare particolare attenzione alla pastorale dei loro fedeli orientali e di assicurare che essi venissero assistiti in conformità al loro patrimonio spirituale, in virtù dei principi enunziati nel

<sup>145</sup> Cfr. PRADER J., *La legislazione matrimoniale latina e orientale: Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, Roma 1993, 40.

<sup>146</sup> PRADER J., *Il matrimonio tra Oriente e Occidente*, «Kanonika» 1, Roma 1992, 211.

<sup>147</sup> Cfr. GEFAELL P., *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, op. cit., 870.

<sup>148</sup> *Nuntia* 24-25 (1987), 35.

<sup>149</sup> Cfr. *Nuntia* 31 (1990), 39.

Decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* e nel can. 214 del CIC e questo anche se è probabile che questi fedeli orientali, rimanendo a lungo in contatto con la Chiesa latina, finiscano quasi naturalmente col *latinizzarsi*<sup>150</sup>. Quale è stata la ragione perché venne tolta l'espressione *etiam Ecclesiae latinae* nel can. 193§1 del CCEO? Poiché non è stato pubblicato nessun motivo a proposito del cambiamento effettuato all'ultima ora, molti pensano che avendo già stabiliti i cann. 214 e 383§2 del CIC alcuni doveri dei Vescovi latini verso i fedeli orientali, non si era voluto imporre un ancora più grave dovere nel can. 193§1 del CCEO<sup>151</sup>. Per il fatto che nel can. 193§1 del CCEO è stato tolto *etiam Ecclesiae latinae*, alcuni autori ritengono che esso non obbliga i Vescovi latini. Per alcuni altri, invece, esso obbliga anche i Vescovi latini allo stesso modo dei Gerarchi orientali. La prima domanda che possiamo porre, quindi, è se questo canone obbliga anche i Vescovi latini; e la seconda domanda è quali doveri e compiti intende concretamente questo canone. Dalla promulgazione fino ad oggi vi sono stati cambiamenti al riguardo della sua interpretazione. Ad esempio, l'attuale posizione di BROGI è che il can. 193§1 obblighi anche la Chiesa latina, ma ciò non era molto chiaro nei suoi scritti precedenti. Egli diceva nell'anno 1991 che questo canone non obbliga i Vescovi latini<sup>152</sup>. Tuttavia, soltanto cinque anni dopo, nell'anno 1996, si vede la chiara posizione contraria da parte di BROGI, quando egli dice che il can. 193§1 si applica *ex natura rei* anche ai Vescovi latini<sup>153</sup>.

Infatti, nella presentazione del CCEO GIOVANNI PAOLO II si rivolgeva a tutta la Chiesa con le seguenti parole:

«La Santa Sede, specie tramite l'assidua opera della Congregazione per le Chiese Orientali, tanto benemerita, ha fatto e farà tutto il possibile, perché questi fedeli trovino ovunque nel mondo circostanze favorevoli ad assecondare il desiderio or ora espresso, ed essa è fiduciosa che anche tutti gli Ordinari, alla cui cura pastorale essi sono affidati, saranno partecipi di questa sollecitudine nella consapevolezza che con ciò

<sup>150</sup> BROGI M., *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, op. cit., 60.

<sup>151</sup> Cfr. ABBASS J., *Latin Bishop's duty of care towards eastern catholics*, in *Studia Canonica* 35 (2001), 13: «Since no reasons were published to explain the last minute change, it was suggested that, given CIC canons 214 and 383 § 2 which already prescribe a certain duty on the part of Latin bishops, it may have been deemed inopportune to impose the more demanding duty of CCEO can. 193 § 1 on them. In addition, on the basis of the broader definition of a *rite* given in CCEO can. 28 § 1, the imposition of the serious obligation on Latin bishops to provide all things so that Eastern Catholics retain, cultivate and observe their rite might have been felt too burdensome».

<sup>152</sup> Cfr. BROGI M., *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, in *Antonianum* 66 (1991), 60.

<sup>153</sup> Cfr. BROGI M., *Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa sui iuris*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 53 (1996), 124.

rendono un essenziale servizio alla Chiesa universale e danno testimonianza della loro preoccupazione per ciò che all'uomo è più prezioso e congeniale, e cioè di poter vivere secondo quella cultura del cuore nella quale il Creatore lo ha posto sin dal seno materno, e che un tale agire è veramente conforme a quanto esige la *salus animarum*»<sup>154</sup>.

Il FÜRST intravedeva una *lacuna legis* nel CIC considerando il can. 193§1 del CCEO e pertanto questo canone del CCEO obbliga anche i Vescovi latini<sup>155</sup>. Mentre ABBASS è però di un'altra opinione. Per il fatto che la clausola "*etiam Ecclesiae latinae*" è stata tolta dal Legislatore stesso<sup>156</sup>, secondo questo autore, il suddetto canone non obbliga i Vescovi latini. Egli nega l'esistenza di una vera *lacuna legis* poiché le disposizioni del can. 193§1 del CCEO sono già state espresse nei cann. 214, 383, 476 e 518 del CIC<sup>157</sup>. Come conseguenza, senza ulteriori chiarificazioni da parte del legislatore o da parte di colui che ha il potere per interpretare autenticamente le leggi, il can. 193§1 del CCEO, come norma caratteristica indirizzata ai Vescovi orientali, non può essere interpretata dai Vescovi latini come obbligatoria *ex natura rei*<sup>158</sup>. Di fatto, al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, è stato chiesto da un altro Dicastero romano di studiare le osservazioni riguardo alla relazione tra il can. 383§2 del CIC e il can. 193§1 del CCEO<sup>159</sup>.

Come argomento contrario OKULIK afferma che le disposizioni dei canoni del CIC (cann. 214, 383, 476 e 518) citati da ABBASS sono contenute nei canoni paralleli 17, 193§2, 246 e 280§1 del CCEO. Inoltre, i suddetti canoni del CIC non sembrano esprimere il nucleo giuridico

<sup>154</sup> Nuntia 31 (1990), 21.

<sup>155</sup> Cfr. FÜRST C. G., *Zur Interdependenz von lateinischem und orientalischem Kirchenrecht: Einige Anmerkungen zum Kirchenrecht der katholischen Kirche*, in AYMANS W. (ed.), *Iuri Canonico Promovendo*, Fs. HERIBERT SCHMITZ, Regensburg 1994, 553.

<sup>156</sup> Cfr. Nuntia 31 (1990), 39.

<sup>157</sup> Cfr. ABBASS J., *Latin Bishop's duty of care towards eastern catholics*, in *Studia Canonica* 35 (2001), 7-32. Egli scrive: «Without going into the merits of this question, it could be argued that no true lacuna exists in the Latin code regarding the care Latin bishops are to show Eastern Catholics entrusted to them. Although a counterpart to CCEO c. 193 § 1 is not to be found, the legislator has provided adequately, for example, in CIC canons 214, 383, 476, 518».

<sup>158</sup> *Ibid.*, 28. L'ABBASS riporta: «without some further word of clarification from the legislator or those to whom he has granted the power to authentically interpret laws (cf. CIC c. 16; CCEO c. 1498), CCEO c. 193 § 1, as a characteristic norm addressed to Eastern bishops, cannot be interpreted to bind Latin bishops *ex natura rei*».

<sup>159</sup> *Ibid.*, 29. L'art. 156 della Cost. Ap. «*Pastor Bonus*» parla della natura e competenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Nel 1991 tale competenza fu ampliata all'interpretazione del CCEO: cfr. *Communicationes* 23 (1991), 15-16. Cfr. GEFAELL P., *Nota alla lettera della Segreteria di Stato al Presidente del Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi circa l'interpretazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali e delle leggi comuni alle Chiese Orientali*, in *Ius Ecclesiae* 4 (1992), 340-344.

costituito del can. 193§1 del CCEO<sup>160</sup>. Per questo autore, sebbene non sembri opportuno ritenere che i Vescovi latini siano obbligati *ex natura rei*, risulta adeguato affermare che la normativa canonica concernente tale grave obbligo in qualche modo richiede l'osservanza da parte dei Vescovi latini per il fatto che essa è basata su un diritto fondamentale del fedele cristiano a praticare il proprio rito in qualsiasi parte del mondo. E altresì perché i Vescovi sono tenuti a preservare quei vincoli di appartenenza del fedele alla propria Chiesa *sui iuris*<sup>161</sup>. Un altro studioso, il SZABÓ, pensa che il can. 193§1 del CCEO si riferisca in qualche modo anche alla Chiesa latina. Secondo lui, il can. 193§1 del CCEO, dopo essere stato tolto il riferimento esplicito alla Chiesa latina, direttamente non “*respiciat*” i membri di questa ultima, tuttavia non sembra che l'intenzione di questa ultima modifica sia stata quella di stabilire un'asimmetria tra i rispettivi obblighi dei Vescovi orientali e latini<sup>162</sup>. Il SALACHAS ed il NITKIEWICZ sono dell'opinione che il can. 193 § 1 del CCEO valga anche per gli Ordinari latini<sup>163</sup>.

Se si legge soltanto il §1 di tale canone sembra che questa norma non dovrebbe riguardare la Chiesa latina. Perché in questo paragrafo la locuzione Chiesa *sui iuris* viene usata con riferimento ai fedeli, non con riferimento ai Vescovi latini. Ma per il fatto che il secondo paragrafo riguardi anche la Chiesa latina (sia parallelo al can. 383§2 del CIC), è logico pensare che anche il primo paragrafo riguardi la Chiesa latina. Questo grave obbligo nel can. 193§1 del CCEO chiede dai Vescovi di provvedere che i fedeli orientali nella loro diocesi mantengano, coltivino ed osservino il loro rito con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa. Le modalità per compiere il primo obbligo contenuto nel suddetto canone possono essere l'adempimento dei doveri da parte del Vescovo come abbiamo visto fino ad ora. Un altro modo di compiere questo primo obbligo espresso nel can. 193§1 del CCEO può essere che i Vescovi diocesani aiutino e provvedano affinché i fedeli orientali non tralascino mai di mantenere le relazioni con l'autorità della loro Chiesa.

---

<sup>160</sup> Cfr. OKULIK L., *Tutela giuridica dell'identità ecclesiale dei fedeli orientali in situazione di diaspora*, in IDEM (ed.), *Nuove terre e nuove Chiese*, Venezia 2008, 225. L'autore scrive in seguito: «Infatti, questi canoni [cann. 214, 383 § 2, 476 e 518 del CIC] configurano canonicamente il diritto del fedele cristiano ad avere un proprio rito e una propria spiritualità, diritto che viene corrisposto dal dovere dei Vescovi di provvedere a mezzo della nomina di un cappellano, parroco o incluso un Vicario episcopale e della creazione di una cappellania o parrocchia rituale, in ordine a garantire l'assistenza pastorale di questi fedeli. Il contenuto del c. 193 § 1, invece, tende a sottolineare il valore giuridico dell'iscrizione di un fedele cristiano alla propria Chiesa *sui iuris*, la quale contraddistingue la sua identità ecclesiale» (La parentesi è nostra).

<sup>161</sup> Cfr. *Ibid.*, 232.

<sup>162</sup> Cfr. SZABÓ P., *Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche sui iuris*, in ERDŐ P. & SZABÓ P., *Territorialità e personalità del Diritto Canonico e Ecclesiastico*, Budapest 2002, 236.

<sup>163</sup> Cfr. SALACHAS D. & NITKIEWICZ K., 74.

Il Vescovo latino deve cercare gli opportuni modi e mezzi per adempiere a questo dovere verso i fedeli orientali a lui affidati. Gli Ordinari latini devono operare, dice «*Oriente Lumen*», perché cresca nei fedeli orientali la coscienza e la conoscenza della propria tradizione: «Laddove in Occidente non vi fossero sacerdoti orientali per assistere i fedeli delle Chiese Orientali cattoliche, gli Ordinari latini ed i loro collaboratori operino perché cresca in quei fedeli la coscienza e la conoscenza della propria tradizione, ed essi siano chiamati a cooperare attivamente, con il loro apporto specifico, alla crescita della comunità cristiana»<sup>164</sup>. Ad adempiere a questo dovere nella prima fase dovrebbe essere il Vescovo stesso, stabilendo immediatamente relazioni con l'autorità superiore della Chiesa dei fedeli orientali a lui affidati in cura. Solo così egli potrà comprendere la situazione del rapporto in atto tra l'autorità di una Chiesa e i suoi fedeli *extra territorium*. Inoltre, il Vescovo, avendo contatto con il Patriarca o Arcivescovo maggiore o Metropolita della Chiesa metropolitana dei fedeli orientali, potrà provvedere ad incontri con queste autorità insieme con i loro fedeli orientali nella sua diocesi, quando queste autorità visitano questa diocesi. Il Vescovo diocesano al quale sono affidati i fedeli orientali deve provvedere a che i fedeli abbiano occasione di conoscere le informazioni sopra indicate, sia attraverso il loro sacerdote responsabile, sia attraverso le visite fatte dal Patriarca o dagli Arcivescovi maggiori o da altre autorità, sia attraverso conferenze e convegni.

### §19. Verso una conclusione

Si è visto nelle precedenti pagine i singoli doveri dei Vescovi latini verso i fedeli delle Chiese cattoliche Orientali, che pur essendo sprovvisti della propria Gerarchia, si trovano nel territorio latino. Nel trattare della cura pastorale speciale per i fedeli orientali in una diocesi latina, può emergere la domanda se vari riti in una stessa diocesi non turbino l'equilibrio della diocesi e danneggino l'unità della diocesi. Alcuni Vescovi hanno addirittura paura di andare incontro ai fedeli orientali perché temono un pluralismo all'interno della diocesi<sup>165</sup> e di non poter mantenere il controllo sulla diocesi stessa. Questo timore nasce da una mancanza di conoscenza e apprezzamento di queste Chiese. Non si può escludere che ci siano problemi e difficoltà nell'attualizzazione del diritto dei fedeli all'osservanza del proprio rito fuori del loro territorio. Ma questi Vescovi devono comprendere che le differenze rituali arricchiscono la Chiesa locale (diocesi) e mostrano la

<sup>164</sup> OL 26. Traduzione italiana: EV 1/2627.

<sup>165</sup> Cfr. BROGI M., *Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa sui iuris*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 53 (1996), 121.

universalità della Chiesa cattolica nella legittima *varietas Ecclesiarum* che venne sottolineata e suggerita dal Concilio Vaticano II: «*Inter eas mirabilis viget communio, ita ut varietas in Ecclesia nedum eiusdem nocet unitati, eam potius declarat*»<sup>166</sup>. Si realizza così nella Chiesa locale «l'unità nella pluralità, cioè quella unità che non è uniformità, ma armonia nella quale tutte le legittime diversità sono assunte nella comune tensione unitaria»<sup>167</sup>.

I Vescovi latini, che temono la presenza degli altri cattolici, cioè dei cattolici orientali, come qualcosa che danneggia l'unità della diocesi, devono richiamare alla memoria la «*Lumen Gentium*», che insegna: «Nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente delle Chiese particolari, che godono di proprie tradizioni, rimanendo integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale della carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva»<sup>168</sup>. L'unità non significa uniformità o assorbimento di un gruppo da parte di un altro: «L'unité – que ce soit sur le plan universel ou sur le plan local – ne signifie pas uniformité ou absorption d'un groupe par l'autre»<sup>169</sup>. Come vero pastore, il Vescovo diocesano deve avere cura di tutti i fedeli a lui affidati, compresi quelli che si trovano in situazioni particolari, nel nostro caso dei fedeli delle Chiese cattoliche Orientali presenti nella sua diocesi. I Vescovi latini, nel cui territorio sono trasferiti i fedeli orientali, hanno l'obbligo di aiutarli a conservare le loro tradizioni: «È questo un diritto dei fedeli, ma è anche un'esigenza pastorale perché il distacco completo dal proprio ambiente potrebbe provocare, con la perdita di contatto con le proprie radici, anche uno sbandamento dottrinale e morale»<sup>170</sup>. Il principio della comunione e il rispetto verso altre Chiese *sui iuris* sono un dovere non solo della Chiesa di Roma, ma anche di ogni diocesi, poiché ogni diocesi è cattolica. Aiutare i fedeli orientali *extra territorium* a vivere la loro tradizione è un modo di evangelizzazione da parte della Chiesa locale.

La migrazione porta con sé un processo dell'evangelizzazione da entrambi le parti, cioè da parte della Chiesa locale e da parte dei migranti. La cura pastorale dei migranti in una diocesi, nel nostro caso, dei fedeli orientali in una diocesi latina, dipenderà per la maggior parte dal modo in cui il Vescovo diocesano, sul quale ricade *in primis* l'assistenza spirituale dei migranti, adempie ai suoi doveri verso questi fedeli. In questo tempo di

<sup>166</sup> OE 2. Traduzione italiana: «Vige tra loro una mirabile comunione, di modo che la varietà nella chiesa non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi, la manifesta» (EV 1/458).

<sup>167</sup> *Chiesa e mobilità umana*, n. 19.

<sup>168</sup> LG 13. Traduzione italiana: EV 1/320.

<sup>169</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla delegazione copta*, 22 giugno 1979, in *Irenikon* 52 (1979), 377.

<sup>170</sup> BROGIM., *Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa sui iuris*, op. cit., 131.

globalizzazione e della mobilità inarrestabile dei popoli sarà sempre più intensa la presenza dei fedeli orientali nei paesi occidentali. Sono perciò oggi necessarie più che mai strutture ecclesiastiche nei paesi occidentali per dare a questi fedeli la possibilità di vivere e testimoniare la loro fede nel loro proprio rito come propongono il Concilio Vaticano II e il Supremo Legislatore. Quest'obbligo morale e giuridico dei cattolici orientali di osservare dovunque il proprio rito coinvolge anche i Vescovi di rito latino che hanno parimenti l'obbligo morale e giuridico di accoglierli, sostenerli e vigilare sull'osservanza del rito stesso.

La cura pastorale verso i cattolici orientali è un segno della cattolicità delle diocesi latine. Tale cura pastorale nelle diocesi latine aumenta la consapevolezza delle diocesi latine di essere cattoliche. Questa cura pastorale degli orientali arricchisce anche le diocesi<sup>171</sup>. Infatti, «una Chiesa che attraverso le migrazioni non riesce a maturare una coscienza più grande dell'unità tra i popoli, viene meno alla sua vocazione storica nel mondo moderno»<sup>172</sup>. Sono convinto che i Gerarchi del luogo sono i responsabili *in primis* per i fedeli orientali nella propria diocesi, e devono pertanto essere i grandi promotori della loro pastorale e strenui difensori dei riti d'origine. L'atteggiamento dei sacerdoti latini e l'efficacia della cura pastorale adottata per i fedeli orientali in una diocesi latina dipenderà senz'altro dall'atteggiamento e dall'interesse del Vescovo. I Vescovi devono sentirsi come Gerarchi veri di questi fedeli, accoglierli con sincero amore e apertura, superando un presunto atteggiamento di offrire loro solo le cose strettamente necessarie.

Con questo mio modesto scritto ho inteso prendere parte così all'impegno di promozione tra i Vescovi latini ad una piena consapevolezza della reale situazione nelle loro diocesi per la presenza dei fedeli delle Chiese Orientali cattoliche, affinché si provveda adeguatamente alla cura pastorale in loro favore. Vorrei concludere questo lavoro citando l'invito del Beato Papa GIOVANNI PAOLO II:

«Agli Ordinari latini di quei paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede [...] sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese Orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia»<sup>173</sup>.

Ed infatti una buona cooperazione interecclesiale richiede l'apprezzamento dei valori e il coraggio di riconoscere la verità focalizzando

<sup>171</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *I am pleased to send*, 1 novembre 1999, in *EV* 18/1103.

<sup>172</sup> SABBARESE L., *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, «*Studia Canonica*» 52, Città del Vaticano 2006, 19.

<sup>173</sup> OL 26. Traduzione italiana: *EV* 14/2626.

sempre il bene delle anime che è la *raison d'être* della Chiesa e della sua legislazione.

JACOB MANDIYL